

1ª SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 45

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 novembre 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 391. Sentenza 15-31 ottobre 1991.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Mediazione - Regione Lombardia - Disciplina dei corsi di formazione per gli agenti affari in mediazione - Lesione di specifiche competenze regionali - Richiamo alla sentenza n. 204/1991 della Corte - Non spettanza allo Stato - Annullamento degli artt. 15 e 16 del decreto del Ministro dell'industria 21 dicembre 1990, n. 452

Pag. 9

N. 392. Sentenza 15-31 ottobre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Demanio - Regione Friuli-Venezia Giulia - Beni immobili patrimoniali disponibili - Trasferimento alla regione - Modalità non in contrasto con lo statuto speciale - Non fondatezza.

(D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, art. 1, primo comma, lett. b).

(Statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 56, 57 e 65).

» 12

N. 393. Sentenza 15-31 ottobre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea di terreni per la sistemazione dei bacini montani - Indennizzo - Incongruità - Interventi nell'interesse degli stessi proprietari - Non fondatezza e manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 50).

(Cost., art. 42, secondo e terzo comma)

» 14

N. 394. Ordinanza 15-31 ottobre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Invalidi civili - Ratei di pensione d'inabilità spettante al deceduto non sottoposto a visita medica - Eredi - Ritardo frapposto dall'amministrazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 475 e 486 del 1989 e 391/1980) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 97).

» 16

N. 396. Ordinanza 15-31 ottobre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Docenti di scuola media - Anni scolastici successivi al 1981-82 - Supplenze annuali conferite dal provveditore agli studi - Riconoscimento del diritto alla nomina in ruolo - Mancata previsione - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 190/1990, ordinanze nn. 415/1990 e nn. 557/1980) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 11, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246).

(Cost., artt. 3, 51 e 97)

Pag. 18

N. 397. Ordinanza 15-31 ottobre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale medico dirigente delle uu.ss.ll. - Trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età - Esclusione - Identica questione già decisa con la restituzione ai giudici *a quibus* (sentenza n. 143/1991) - *Ius superveniens*: legge 19 febbraio 1991, n. 50 - Necessità di esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37)

» 19

N. 398. Ordinanza 15-31 ottobre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Difensore dell'imputato - Diritto alla ricezione autonoma della notifica dell'impugnazione del p.m. - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 436/1990 - Intervenuta definizione del grado di giudizio - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 584).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma)

» 21

N. 399. Ordinanza 15-31 ottobre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Matrimonio durato meno di due anni - Pensione di reversibilità - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 189/1991) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 24).

(Cost., artt. 3, 29 e 31)

» 22

N. 400. Ordinanza 15-31 ottobre 1991.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 366 del 23 luglio 1991

» 23

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 39. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 ottobre 1991 (della regione Toscana).

Ambiente (tutela dell') - Regolamento recante organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo - Attribuzione alla Direzione generale della difesa del suolo delle funzioni di segreteria del comitato nazionale per la difesa del suolo e delle altre funzioni conferite di volta in volta dal Ministero dei lavori pubblici - Surrogazione della detta Direzione, articolata in uffici territoriali, nelle funzioni svolte in precedenza dalla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici ed, in particolare, in quelle concernenti vigilanza su enti pubblici e consorzi, sdemanializzazione relitti d'alveo e pertinenze idrauliche, dichiarazioni di pubblicità delle acque, elenchi delle acque pubbliche, concessioni di derivazioni di acque pubbliche e per impianti idroelettrici, varianti al piano regolatore generale degli acquedotti, ecc. - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di difesa del suolo - Violazione del principio della riserva di legge per l'organizzazione degli uffici.

(D.M. 6 ottobre 1990, n. 460).

(Cost., artt. 97, 117 e 118) .

Pag. 24

- n. 40. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 ottobre 1991 (della provincia autonoma di Trento).

Sanità pubblica - Autorizzazione all'installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica - Disciplina della installazione ed uso di dette apparecchiature in rapporto ad aspetti concernenti la programmazione sanitaria provinciale, l'organizzazione e l'economicità dei servizi, l'impiego del personale, le procedure amministrative presso le autorità sanitarie locali o provinciali e i relativi interventi del Ministro della sanità in sede di ricorso - Asserita indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di sanità - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 216/1988.

(D.M. 2 agosto 1991, artt. 1, 4, primo comma, e 5, primo comma).

» 29

- n. 678. Ordinanza del pretore di Lucca del 2 ottobre 1991.

Pensioni E.N.P.A.L.S. - Esclusione dell'integrazione al minimo nel caso di concorso con pensione I.N.P.S. a carico della gestione speciale commercianti - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi analoghe di concorso di pensioni per le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che escludevano l'integrazione al minimo (sentenze nn. 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989).

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 33

- n. 679. Ordinanza del pretore di Cagliari del 10 luglio 1991.

Processo penale - Arresto in flagranza - Adizione al pretore per convalida e celebrazione del rito direttissimo - Non richiesta applicazione di misure coercitive - Convalida dell'arresto e mancata emissione di provvedimenti restrittivi - Lamentata omessa previsione, in tale ipotesi, del potere di restituzione degli atti al p.m. perché proceda con il rito ordinario - Possibile sottrazione dell'imputato al giudice naturale e quindi ad un «giusto processo».

(C.P.P. 1988, art. 566, quinto e sesto comma).

(Cost., art. 25)

» 34

n. 680. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 21 novembre 1990.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Giudizio di idoneità a professore associato - Composizione delle commissioni giudicatrici - Previsione, con norma dichiarata di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa rispetto alla normativa precedente (art. 13, primo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) così come interpretata dalla giurisprudenza, che i professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria conservano l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni esaminatrici - Indebita interferenza del legislatore sulle controversie pendenti, con conseguente incidenza sui principi di uguaglianza, di difesa in giudizio, nonché di indipendenza della magistratura.

(Legge 5 agosto 1988, n. 341, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 102, 104 e 108)

Pag. 36

n. 681. Ordinanza della pretura di Napoli, sezione distaccata di Casoria, dell'11 luglio 1991.

Reati e pene - Esercizio del gioco d'azzardo - Ipotesi aggravata (nella specie: esercizio in luogo aperto al pubblico) - Trattamento sanzionatorio - Previsione di pena più severa di quella stabilita per la (ritenuta) più grave fattispecie dell'organizzazione di pubbliche scommesse di cui alla legge n. 401/1989.

(C.P., art. 718, in relazione alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4).

(Cost., art. 3)

» 40

n. 682. Ordinanza della pretura di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, del 20 luglio 1991.

Processo penale - Sentenza di condanna - Appello del p.g. - Notifica al difensore dell'imputato - Omessa previsione - Conseguente impossibilità per lo stesso di promuovere autonomamente l'appello incidentale - Ingiustificata disparità di trattamento tra le parti - Compressione del diritto alla difesa tecnica.

(C.P.P. 1988, art. 584).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

» 43

n. 683. Ordinanza della pretura di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, del 18 luglio 1991.

Processo penale - Sentenza di condanna - Appello del p.g. - Notifica al difensore dell'imputato - Omessa previsione - Conseguente impossibilità per lo stesso di promuovere autonomamente l'appello incidentale - Ingiustificata disparità di trattamento tra le parti - Compressione del diritto alla difesa tecnica.

(C.P.P. 1988, art. 584).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma)

» 44

n. 684. Ordinanza della pretura di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, del 15 luglio 1991.

Processo penale - Sentenza di condanna - Appello del p.g. - Notifica al difensore dell'imputato - Omessa previsione - Conseguente impossibilità per lo stesso di promuovere autonomamente l'appello incidentale - Ingiustificata disparità di trattamento tra le parti - Compressione del diritto alla difesa tecnica.

(C.P.P. 1988, art. 584).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

» 45

N. 685. Ordinanza del pretore di Lanciano dell'8 giugno 1991.

Reati e pene - Emissione di assegni a vuoto - Causa di non punibilità conseguente al pagamento degli assegni e accessori, da effettuarsi nel termine di novanta giorni decorrente dall'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - Impossibilità, per il fallito, di usufruire del beneficio, non essendo ad esso consentito, durante la procedura fallimentare, di effettuare il pagamento - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 8 e 11, primo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 46

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 391

Sentenza 15-31 ottobre 1991

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Mediazione - Regione Lombardia - Disciplina dei corsi di formazione per gli agenti affari in mediazione - Lesione di specifiche competenze regionali - Richiamo alla sentenza n. 204/1991 della Corte - Non spettanza allo Stato - Annullamento degli artt. 15 e 16 del decreto del Ministro dell'industria 21 dicembre 1990, n. 452.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 4 maggio 1991, depositato in Cancelleria il 10 maggio successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli artt. 15 e 16 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato n. 452 del 21 dicembre 1990 concernente «Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione» ed iscritto al n. 27 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avvocato Vitaliano Lorenzoni per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Lombardia, con ricorso notificato in data 4 maggio 1991, ha dedotto che il disposto degli artt. 15 e 16 del decreto del Ministro dell'Industria del 21 dicembre 1990, n. 452, viola le proprie competenze in materia di istruzione artigiana e professionale, quali delineate dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione anche agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed ha chiesto che si dichiari non spettante allo Stato la disciplina di detta formazione, con riguardo agli agenti di affari in mediazione, e, di conseguenza, si annullino le disposizioni censurate.

Ha lamentato, in particolare, che l'art. 15 del citato D.M., prevedendo la cadenza almeno semestrale dei corsi di formazione, il numero minimo delle ore di insegnamento, la durata massima del corso, la necessità che il piano di studi comprenda le materie oggetto delle prove d'esame, incide rigidamente e dettagliatamente in ambito nel quale le suddette competenze regionali sono, invece, garantite anche dalla legge-quadro sulla formazione professionale la quale affida alle Regioni «la programmazione, l'attuazione e il funzionamento» delle attività formative (art. 4, lettera a), della legge 21 dicembre 1978 n. 845). Ha precisato, inoltre, che le Regioni medesime devono disporre, in conformità a

quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, «programmi pluriennali e piani annuali di attuazione» (art. 5), allo scopo di assicurare, fra l'altro, «la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale» (art. 3 lettera b).

Inoltre, la previsione, fra gli enti competenti ad istituire corsi, delle Camere di Commercio contrasta col principio posto dall'art. 5 della citata legge-quadro nella parte in cui affida alle Regioni la scelta di enti (ulteriori rispetto a quelli pubblici istituzionalmente preposti all'istruzione professionale) ai quali è consentito lo svolgimento delle attività in questione.

La ricorrente ha anche rilevato che sono inoltre evidenti i vizi che inficiano l'art. 16 del D.M. impugnato, nella parte in cui affida al presidente della Camera di Commercio la nomina della commissione esaminatrice di ciascun corso e in cui determina esso stesso la composizione di queste commissioni perchè la citata legge-quadro impone che le prove finali, al termine dei corsi di formazione professionale, siano svolte di fronte a commissioni esaminatrici composte nei modi previsti da leggi regionali (art. 14).

2. — L'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità o per la infondatezza della questione, ha osservato che lo Stato, nella materia di cui trattasi, può porre limiti alle competenze regionali, oltre a quelli posti con la legge-quadro sulla formazione professionale, con norme di dettaglio conseguenti al riconoscimento formale dell'attività professionale, per l'esigenza di regolare, nell'interesse nazionale, l'esercizio di una professione non limitato territorialmente e per la necessità di garantire uniformi minimi di preparazione dei professionisti che intendano conseguire l'abilitazione all'esercizio suddetto; e che certamente le disposizioni censurate sono chiaramente strumentali al conseguimento delle suddette finalità.

Considerato in diritto

1. — La Regione Lombardia ha presentato ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1990 n. 452, intitolato «Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39, sulla disciplina degli agenti in mediazione. Adduce che gli artt. 15 e 16 del detto decreto ledono le sue competenze in materia di formazione professionale.

2. — Il ricorso merita accoglimento. La legge 3 febbraio 1989 n. 39, a modifica ed integrazione della legge 21 marzo 1958 n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore, ha istituito (art. 2), presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il ruolo degli agenti affari in mediazione nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio della detta attività su tutto il territorio nazionale; gli agenti possono anche essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti delle camere di commercio e negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali. L'iscrizione è subordinata al possesso di vari requisiti tra i quali quello di avere superato (art. 2, terzo comma, lett. c) un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale degli aspiranti. All'esame partecipano, tra gli altri, coloro che abbiano frequentato un corso preparatorio le cui materie e modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita una Commissione centrale istituita presso lo stesso Ministero, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro; di essa fa parte anche un rappresentante delle Regioni.

Con decreto del 21 dicembre 1990, n. 452, in base all'art. 11 della legge, il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato il regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge.

Del regolamento interessano gli artt. 15 e 16 che sono oggetto del ricorso in esame.

L'art. 15 ha demandato alle Camere di commercio, in alternativa alle Regioni, l'organizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge che, come già si è detto innanzi, consentono l'accesso all'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale degli aspiranti all'iscrizione nel ruolo di cui trattasi. E contiene una disciplina di dettaglio degli stessi corsi (la cadenza semestrale; il numero minimo delle ore d'insegnamento, la durata massima del corso).

L'art. 16 disciplina la composizione della commissione esaminatrice che deve accertare l'idoneità di coloro che hanno frequentato i corsi professionali prevedendo la nomina, da parte del presidente della Camera di commercio, del presidente, dei componenti e del segretario.

3. — In tale situazione non vi è dubbio che siano state lese le competenze delle regioni e sottratti alla sfera della competenza regionale momenti essenziali dell'organizzazione di corsi professionali, che sicuramente spetta alle regioni, mentre allo Stato è riservato solo il controllo preventivo sulle materie d'insegnamento (sent. CC n. 89 del 1977 e n. 165 del 1989).

La materia dell'istruzione professionale infatti è stata delegata alle regioni dagli artt. 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

In essa si comprendono tutte le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità.

La legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, ha attribuito alle Regioni la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale (art. 3) indicando le finalità da realizzare e i principi da osservarsi.

Ha ad esse demandato (art. 5) la programmazione, l'attuazione ed il finanziamento delle attività di formazione professionale, la predisposizione di programmi pluriennali e di piani annuali di attuazione in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo e, quello che più rileva, la scelta degli enti ulteriori, rispetto a quelli pubblici, istituzionalmente preposti all'istruzione professionale, ai quali è consentita la realizzazione delle attività in esame.

Nè, come sostiene l'Avvocatura Generale dello Stato, l'avvenuto spostamento della riserva di competenze regionali a favore dello Stato e, quindi, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può trovare fondamento nell'esistenza dell'interesse nazionale e nella necessità di dettare criteri uniformi per la disciplina della materia. Anzitutto perchè il corso professionale di cui trattasi è solo propedeutico all'esame d'idoneità che fa conseguire il titolo abilitante all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.

E di detto esame d'idoneità sono state determinate, in base alla stessa legge statale (art. 2, terzo comma, lett. c), le materie e le modalità con decreto ministeriale del 21 febbraio 1990 n. 300.

Del resto, solo il legislatore statale può individuare e definire quello che rientra nell'interesse nazionale, e la legge n. 39 del 1989 non contiene alcuna previsione specifica.

4. — Va, quindi, riaffermato, secondo quanto già ritenuto da questa Corte (sent. n. 204 del 1991), il principio secondo cui un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale, come quello in esame, non può porre norme dirette a limitare la sfera delle competenze delle Regioni in materia ad esse attribuite.

Detto principio non deriva soltanto dalle regole costituzionali relative all'ordine delle fonti normative, ma è espressamente sancito dall'art. 17, primo comma, lett. b), e terzo comma, della legge n. 400 del 1988 il quale circoscrive la potestà regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorità a lui sottordinate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato adottare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, norme regolamentari di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore, e conseguentemente annulla gli art. 15 e 16 del decreto ministeriale 2 dicembre 1990, n. 452 (Regolamento recante Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 392

*Sentenza 15-31 ottobre 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Demanio - Regione Friuli-Venezia Giulia - Beni immobili patrimoniali disponibili - Trasferimento alla regione - Modalità non in contrasto con lo statuto speciale - Non fondatezza.****(D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, art. 1, primo comma, lett. b).****(Statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 56, 57 e 65).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro il Ministero delle Finanze ed altri e dall'Ente Ferrovie dello Stato contro Regione Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell'Ente Ferrovie dello Stato;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per l'Ente Ferrovie dello Stato;

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Friuli-Venezia Giulia chiedeva al Tribunale di Trieste di accertare l'appartenenza al patrimonio disponibile dello Stato, alla data del 16 febbraio 1963, dei beni immobili destinati all'esercizio della soppressa strada ferrata Trieste-Campo Marzio-S. Elia-Confine affinché potessero essere ritenuti trasferiti ad essa istante dal 1° gennaio 1965 (ai sensi dell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401).

Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d'Appello di Trieste, su impugnazione dell'Ente Ferrovie, la rigettava.

La Regione ricorreva per cassazione.

L'Ente Ferrovie proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la determinazione dei beni trasferiti alla Regione doveva avvenire per atto legislativo.

Con ordinanza del 19 giugno 1990, pervenuta alla Corte il 20 aprile 1991 (R.O. 307 del 1991) la Corte di Cassazione sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, nella parte in cui prevede il trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia di tutti i beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale.

A parere del collegio remittente, la disposizione citata violerebbe gli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione attribuendo al giudice, ovvero all'autorità amministrativa, un potere sostitutivo di quello legislativo, imposto dalle norme costituzionali (Norme di attuazione dello Statuto, indicate in decreti legislativi dall'art. 65 citato).

2. — Nel giudizio è intervenuta la Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale ha osservato che l'art. 57 dello Statuto è compreso tra quelle disposizioni che, in forza dell'art. 63 dello stesso Statuto, possono essere modificate con legge ordinaria; che le norme di attuazione dello Statuto, essendo norme contrattate per il previsto intervento di una Commissione paritetica (Governo statale e Regione), dovrebbero essere ritenute accettate se non impugnate tempestivamente.

Nel merito ha sostenuto che l'art. 57 dello Statuto non contrasta con l'art. 1 del d.P.R. 1401 del 1967 perché non prevede che le norme di attuazione provvedano alla determinazione dei beni da trasferirsi alla Regione con immediatezza e con specificazione puntuale di ogni singolo bene; e, peraltro, la determinazione è pur sempre atto del legislatore di attuazione, anche se fatta discendere da un elemento obiettivo di identificazione, indicato dallo stesso legislatore.

La eventuale divergenza della norma denunciata rispetto all'art. 57 dello Statuto si collocherebbe nell'area *praeter legem* che è possibile attribuire alle norme di attuazione.

3. — L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza dell'Ente Ferrovie, nella memoria successiva all'atto di costituzione ha contestato la qualificazione operata dalla difesa della Regione, delle norme di attuazione come norme «contrattate» e l'ipotesi della loro accettazione in caso di mancata impugnazione; ha poi insistito nell'affermazione che la determinazione dei beni trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 57 dello Statuto speciale debba essere effettuata con legge.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, recante «norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili», nella parte in cui stabilisce che sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale, violi gli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i quali demandano a norme di attuazione dello stesso Statuto, individuate, in via generale ed esclusiva, in decreti legislativi da emettere dopo che sia stata sentita una commissione paritetica, l'indicazione dei beni da trasferire dallo Stato alla Regione e le modalità per la consegna degli stessi.

2. — La questione non è fondata.

L'art. 56 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ha disposto il trasferimento alla Regione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, siti nel territorio regionale, da ritenersi disponibili alla data della sua entrata in vigore (16 febbraio 1963).

L'art. 65 dello stesso Statuto ha previsto che l'attuazione del trasferimento avvenga con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, di cui tre di nomina del Governo e tre del Consiglio Regionale.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1967, n. 1401, emanato ai sensi e nelle forme del suddetto art. 65 dello Statuto speciale in attuazione dell'art. 57 dello stesso Statuto speciale, ha determinato i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovavano nel territorio regionale ed erano disponibili alla data di entrata in vigore dello Statuto (16 febbraio 1963). E li ha indicati anzitutto [lett. a] in uno apposito elenco annesso al decreto.

A detti beni [lett. b] ha aggiunto quelli che, sia pure con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, sarebbero risultati appartenenti allo Stato successivamente o con provvedimento giurisdizionale o con provvedimento amministrativo.

Anzitutto è da escludere che i beni immobili patrimoniali dello Stato da ritenersi disponibili siano solo quelli indicati nell'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 1401 del 1967 e che sia del tutto preclusa l'eventuale esistenza, nel territorio regionale, di altri beni patrimoniali disponibili dello Stato omissi dall'elenco suddetto perché al momento della sua redazione di essi era incerta l'appartenenza allo Stato o il loro carattere di beni disponibili.

La disposizione non è in contrasto con lo statuto speciale.

Inoltre, il provvedimento giurisdizionale, alla pari di quello amministrativo, ha solo la funzione di accertare l'appartenenza allo Stato del bene e la sua natura di «disponibile», ma non di attuarne il trasferimento alla Regione, che, invece, si verifica esclusivamente in base e per effetto della norma di attuazione dello Statuto.

Altro è l'accertamento dell'appartenenza allo Stato, della cessazione della demanialità o dell'indisponibilità del bene e altro è il trasferimento del bene alla Regione.

Peraltro, non viene nemmeno in discussione la natura dei decreti di attuazione dei quali questa Corte ha ritenuto il carattere e la veste legislativa (sent. 20 del 1956).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili), sollevata, in riferimento agli artt. 56, 57, 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1181

N. 393

Sentenza 15-31 ottobre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea di terreni per la sistemazione dei bacini montani - Indennizzo - Incongruità - Interventi nell'interesse degli stessi proprietari - Non fondatezza e manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 50).

(Cost., art. 42, secondo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1990 dalla Corte di Appello di Potenza nel procedimento civile vertente tra Regione Basilicata e Giuralongo Raffaele ed altri iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Giuralongo Raffaele ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 6 novembre 1990 nel procedimento civile vertente tra Regione Basilicata e Giuralongo Raffaele ed altri, la Corte di Appello di Potenza ha sollevato, in relazione all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923,

n. 3267, nella parte in cui prevede, per l'occupazione di terreni da sottoporre a lavori di rinsaldamento e rimboschimento, la corresponsione di una indennità annua calcolata, in somma fissa, sul reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori.

— Secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata, ancorando l'indennizzo a un valore monetario sempre più lontano dai valori attuali (nel caso di specie le occupazioni si protraggono dai 18 ai 31 anni), violerebbe l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, determinandosi, per la svalutazione monetaria, uno squilibrio tra le parti e conseguentemente uno svuotamento di contenuto del diritto di proprietà, non essendo adeguatamente compensato, in sede di indennizzo, il sacrificio della perdita concreta, da parte dei proprietari, del godimento degli immobili.

2. — Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver ricordato che le opere di sistemazione dei bacini montani previste dall'art. 39 del regio decreto-legge n. 3267 del 1923 sono, a spese dello Stato, effettuate su terreni che rimangono di proprietà privata e, a lavori ultimati, vengono riconsegnati al proprietario, osserva che l'interesse di quest'ultimo all'esecuzione delle opere non è minore di quello pubblico inerente alla funzione sociale della proprietà e agli scopi perseguiti con la normativa del regio decreto-legge n. 3267 del 1923.

La questione verterebbe fuori di qualsiasi fattispecie espropriativa e non sarebbe quindi pertinente il richiamo del secondo e del terzo comma dell'art. 42 della Costituzione, dovendosi l'indennizzo in questione considerare nel complesso delle utilità conseguite dal proprietario e dei corrispondenti oneri assunti a carico della collettività, per cui, a fronte della sua eventuale perdita di valore, si colloca non solo la progressiva perdita della redditività e delle possibilità di sfruttamento del terreno, ma anche il progressivo incremento della spesa (di valore attualizzato) a carico della collettività e direttamente produttiva per il proprietario.

Non sembra pertanto censurabile all'Avvocatura la scelta legislativa che ha portato a individuare nell'indennizzo come determinato dalla norma censurata il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi perseguiti con l'occupazione temporanea dei beni, può essere garantito al proprietario. Conclude quindi l'Avvocatura chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

3. — In una memoria presentata nell'imminenza dell'Udienza, la difesa privata ricorda come i proprietari dei fondi occupati, per evitare il ricorso da parte dell'Ispettorato forestale ad espropri, ebbero a cedere in varie epoche, da oltre trent'anni, alle condizioni imposte dallo stesso Ufficio, i loro terreni adibiti a pascolo e seminativo, per le finalità di cui agli artt. 33 e segg. del regg. decreto-legge n. 3267 del 1923. Ribadite le argomentazioni del giudice *a quo*, la difesa sottolinea come la mancata rideterminazione (o rivalutazione) dell'indennità esclude la funzione riequilibratrice della stessa: il *factum principis*, vietando *sine die* l'utilizzazione dei fondi e obbligando i proprietari a pagare le imposte e le tasse in vigore e non tenendo conto della rilevante svalutazione monetaria nel frattempo verificatasi, determinerebbe, come già denunciato dal giudice rimettente, squilibrio tra le parti e quindi svuotamento del diritto di proprietà per la perdita del godimento degli immobili e per il mancato compenso del sacrificio con un indennizzo adeguato e non fermo all'epoca d'inizio dei lavori di sistemazione.

Considerato in diritto

1. — La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza del 6 novembre 1990 (R.O. n. 291 del 1991), solleva incidente di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), «nella parte in cui prevede la corresponsione di un'indennità annua in somma fissa per l'occupazione di terreni da sottoporre a lavori di rinsaldamento e rimboschimento».

2. — La questione è infondata.

La parziale o totale sospensione di godimento, da parte dei proprietari, dei terreni da sistemare rientra nella fattispecie descritta dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione, configurandosi come limite allo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà.

Infatti se i terreni dei bacini montani non fossero sottoposti a opere di sistemazione idraulico-forestale, il loro degrado li sottrarrebbe come risorsa produttiva sia direttamente ai proprietari sia indirettamente alla collettività. La coincidenza che viene a verificarsi tra interesse pubblico e privato è manifesta nell'intervento dello Stato, che a propria

cura e spese si sostituisce ai proprietari per il compimento di opere che salvaguardino i loro terreni. Il sacrificio della sospensione temporanea del godimento è compensato con un indennizzo che si aggiunge al beneficio realizzato dalle opere sostenute a spese dello Stato. Tale indennizzo non deve essere rivalutato, attesa la lunga durata dell'occupazione dei terreni per il compimento delle opere di sistemazione, che lo allontana dai valori originari, cui era stato rapportato in somma fissa, del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento, proprio perché alla progressiva diminuzione di valore dell'indennizzo corrisponde il vantaggio determinato dalle opere in corso.

Non risultando peraltro compressione o svuotamento del diritto del proprietario — che conserva integro ed attuale il potere di disposizione sul bene — così da configurare una fattispecie espropriativa non traslativa, esclusa peraltro dal carattere della temporaneità che tale non cessa in virtù della lunga durata, la questione è manifestamente infondata rispetto all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di Appello di Potenza con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dalla stessa Corte in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1182

N. 394

Ordinanza 15-31 ottobre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Invalidi civili - Ratei di pensione d'inabilità spettante al deceduto non sottoposto a visita medica - Eredi - Ritardo fraposto dall'amministrazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 475 e 486 del 1989 e 391/1980) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA; prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1991 dal Pretore di Forlì sul ricorso proposto da Casadei Ersilia ed altri, eredi di Novaga Ettore c/ Ministero

degli Interni, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Forlì con ordinanza del 12 marzo 1991 (R.O. n. 304 del 1991), emessa nel giudizio promosso da Casadei Ersilia ed altri, quali eredi di Novaga Ettore, invalido civile, contro il Ministero degli Interni, diretto ad ottenere il pagamento dei ratei di pensione d'inabilità di cui all'art. 12, legge 30 marzo 1971, n. 118, spettante al loro *de cuius* che ne aveva fatto domanda (il 21 giugno 1986) ma che era deceduto (l'8 marzo 1988) senza essere sottoposto a visita medica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in quanto non prevede la possibilità di una valutazione e di un accertamento dello stato d'inabilità sulla base di elementi di natura storica, documentale e certificativa nel caso in cui l'assicurato abbia inoltrato domanda e sia deceduto prima di essere sottoposto a visita medica per il ritardo frapposto dall'amministrazione;

che, a parere del remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra colui che sia stato sottoposto tempestivamente a visita medica e colui che invece non lo sia stato prima del decesso;

b) l'art. 97 della Costituzione, in quanto non essendo fissato un termine a carico dell'amministrazione perchè effettui l'accertamento medico, risulta turbato il buon andamento dell'amministrazione;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che, la questione è stata ripetutamente dichiarata manifestamente infondata (da ultimo ord. n. 475 e 486 del 1989 e 391 del 1990) che il motivo nuovo ora dedotto della mancata fissazione di un termine a carico dell'amministrazione per il tempestivo adempimento non può condurre a una diversa decisione in quanto nell'ordinamento sono apprestati già i rimedi per mettere in mora l'amministrazione e indurla a provvedere;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.

—
PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 396

*Ordinanza 15-31 ottobre 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Istruzione pubblica - Docenti di scuola media - Anni scolastici successivi al 1981-82 - Supplenze annuali conferite dal provveditore agli studi - Riconoscimento del diritto alla nomina in ruolo - Mancata previsione - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 190/1990, ordinanze nn. 415/1990 e 557/1980) - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 11, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246). (Cost., artt. 3, 51 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Antonelli Maria Antonietta, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la parte ricorrente, docente di scuola media, aveva richiesto il riconoscimento del diritto alla nomina in ruolo ex art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 — esponendo di aver insegnato, a partire dall'anno scolastico 1984-85, con nomina del Provveditore agli studi — il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa l'11 ottobre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non prevede l'estensione dei benefici di cui al citato art. 57 anche agli insegnanti che in anni scolastici successivi al 1981-82, abbiano insegnato nella scuola secondaria in virtù di supplenze annuali conferite dal Provveditore agli studi;

* che il giudice, dopo aver esposto che hanno titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'immissione nei ruoli, ai termini dell'art. 57 della citata legge n. 270 del 1982, gli insegnanti in servizio nell'anno scolastico 1981-82 con supplenza annuale conferita dal Provveditore agli studi e non coloro che, come la ricorrente, abbiano insegnato, con il medesimo titolo, a partire da successivi anni scolastici, rileva che questi ultimi, pur se immessi successivamente in ruolo per effetto del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, si gioverebbero di decorrenze giuridiche ed economiche meno favorevoli rispetto ai beneficiari della citata legge n. 270 del 1982 e risulterebbero perciò discriminati in ragione di un mero fattore temporale assunto ad elemento differenziatore senza giustificazione alcuna;

che il Tribunale rimettente esclude che il conferimento dell'incarico in un anno piuttosto che in un altro possa costituire un valido elemento di differenziazione, risultando in concreto condizionato dal «caso fortuito» della effettiva disponibilità della cattedra da assegnare;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza, osservando, in particolare, che la prospettazione della censura renderebbe costituzionalmente impraticabile ogni forma di disciplina legislativa transitoria, la quale deve invece «avere necessariamente un ancoraggio nel tempo»;

Considerato che questa Corte ha già esaminato in più occasioni questioni concernenti la norma impugnata (sentenza n. 190 del 1990; ordinanze n. 415 del 1990 e n. 557 del 1990) dichiarandone l'infondatezza per essere del tutto ragionevole e non contrastante con il principio d'eguaglianza un trattamento differenziato applicato a situazioni in precedenza omogenee, ma successivamente diversificatesi in ragione di sopravvenuti dati legislativi e sociologici modificativi del quadro normativo e del contesto dell'intervento legislativo;

che pertanto anche la presente questione va, analogamente, dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1185

N. 397

Ordinanza 15-31 ottobre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale medico dirigente delle uu.ss.ll. - Trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età - Esclusione - Identica questione già decisa con la restituzione ai giudici *a quibus* (sentenza n. 143/1991) - *Ius superveniens*: legge 19 febbraio 1991, n. 50 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), e dell'art. 1, comma quarto *quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso

con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da De Luca Antonino contro il Comitato regionale di controllo di Napoli ed altra, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, primario di ruolo di Unità sanitaria locale, con trentasei anni contributivi d'anzianità pensionabile, aveva impugnato i provvedimenti che gli avevano precluso il trattenimento in servizio sino al raggiungimento dell'anzianità massima ed oltre il sessantacinquesimo anno di età, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 97, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), e dell'art. 1, comma quarto *quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non consentono al personale medico delle Unità sanitarie locali in posizione apicale di continuare a prestare servizio fino al settantesimo anno di età per raggiungere od incrementare il minimo della pensione;

che, in particolare, a parere del giudice rimettente, la seconda delle citate disposizioni risulterebbe censurabile per non aver esteso anche al personale in argomento la normativa di cui agli artt. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, come convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 (concernente il mantenimento in servizio fino al settantesimo anno del personale della scuola), riconosciuta, invece, applicabile ai dirigenti dello Stato, rispetto ai quali il trattamento riservato ai medici in analoga posizione di vertice e di responsabilità si appaleserebbe irrazionalmente deteriore, in quanto li priverebbe del diritto ad un'adeguata pensione senza alcuna giustificazione, con l'ulteriore conseguenza dell'impossibilità, per l'Amministrazione, di giovare completamente dell'opera di personale qualificato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha rilevato l'identità della questione rispetto a quella decisa con la sentenza n. 143 del 1991;

Considerato che identica questione è già stata sottoposta a questa Corte, la quale ha disposto la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* per un riesame della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), che ha consentito il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri sino al settantesimo anno di età per il conseguimento del massimo della pensione;

che analoga soluzione va adottata nel presente giudizio;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANTTI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 398

*Ordinanza 15-31 ottobre 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - G.I.P. - Difensore dell'imputato - Diritto alla ricezione autonoma della notifica dell'impugnazione del p.m. - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 436/1990 - Intervenuta definizione del grado di giudizio - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 584).****(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 584 del c.p.p. promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena nel procedimento penale a carico di Franchi Franco, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 (pervenuta il 2 marzo 1991) il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena, nel procedimento penale a carico di Franchi Franco, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p., nella parte in cui «non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal p.m. la notifica di tale impugnazione», in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha eccepito la manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione;

Considerato che, come infatti osservato, il g.i.p. ha già pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato ad applicare la norma denunciata — delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria — avente rilievo solo nella fase di gravame;

che, in effetti, è in quest'ultima sede che la norma avrebbe potuto essere censurata tenendo conto che la delibazione in ordine alla ammissibilità dell'impugnazione compete, con il nuovo c.p.p., al solo giudice del gravame;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, pur ricordandosi i principi affermati con sentenza n. 436 del 1990, in ordine a norma analoga a quella qui in esame;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1187

N. 399

Ordinanza 15-31 ottobre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Matrimonio durato meno di due anni - Pensione di reversibilità - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 189/1991) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 24).

(Cost., artt. 3, 29 e 31).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 n. 2 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e I.N.P.S. iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 il Pretore di Biella, nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 231/1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965 n. 903, e ciò limitatamente al punto 2) là ove non è previsto il diritto alla pensione di reversibilità in capo al coniuge superstite, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni»;

Considerato che, con sentenza n. 189 del 1991, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale);

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965 n. 903, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Biella con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il relatore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1188

N. 400

Ordinanza 15-31 ottobre 1991

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 366 del 23 luglio 1991.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 366 del 23 luglio 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza n. 366 del 23 luglio 1991;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che gli errori materiali occorsi nella redazione del dispositivo della sentenza n. 366 del 23 luglio 1991 siano corretti nel modo che segue:

1) a pag. 19 inserire alla terza riga il seguente periodo: *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

2) a pag. 19, riga 5, sostituire le parole «agli artt. 3 e 112 della Costituzione», con le parole «all'art. 112 della Costituzione».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1189

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 39

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 ottobre 1991
(della regione Toscana)*

Ambiente (Tutela dell') - Regolamento recante organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo - Attribuzione alla Direzione generale della difesa del suolo delle funzioni di segreteria del comitato nazionale per la difesa del suolo e delle altre funzioni conferite di volta in volta dal Ministero dei lavori pubblici - Surrogazione della detta Direzione, articolata in uffici territoriali, nelle funzioni svolte in precedenza dalla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici ed, in particolare, in quelle concernenti vigilanza su enti pubblici e consorzi, sdemanializzazione relitti d'alveo e pertinenze idrauliche, dichiarazioni di pubblicità delle acque, elenchi delle acque pubbliche, concessioni di derivazioni di acque pubbliche e per impianti idroelettrici, varianti al piano regolatore generale degli acquedotti, ecc. - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di difesa del suolo - Violazione del principio della riserva di legge per l'organizzazione degli uffici.

(D.M. 6 ottobre 1990, n. 460).

(Cost., artt. 97, 117 e 118).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Toscana in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale rappresentata e difesa per mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via G. Carducci n. 4, in forza di deliberazione g.r. n. 7705 del 13 settembre 1991 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per l'annullamento del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 460 del 6 ottobre 1990 «regolamento recante organizzazione della direzione generale della difesa del suolo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 184 del 7 agosto 1991, p. 5 e segg.

1. — Nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1991 è stato pubblicato il decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, n. 460 «regolamento recante organizzazione della direzione generale della difesa del suolo».

Tale decreto attribuisce una serie di funzioni alla direzione generale della difesa del suolo, la quale non è altro che la vecchia direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, che secondo l'art. 7, primo comma, della legge n. 183/1989 ha assunto la denominazione di direzione generale della difesa del suolo.

Secondo il predetto art. 7, tale direzione «espleta le funzioni di segreteria del comitato nazionale per la difesa del suolo oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'art. 5».

Secondo l'art. 2 del d.m. n. 460/1990 la direzione generale è articolata in vari uffici e servizi, tra i quali, in particolare, cinque uffici territoriali, ciascuno avente competenza, ai sensi dell'art. 3, su distinti ambiti del territorio nazionale, individuati dallo stesso art. 3.

L'art. 4 disciplina le funzioni e l'articolazione di ciascun ufficio territoriale per le aree di propria competenza.

Al terzo comma, tale articolo stabilisce che «l'ufficio territoriale esercita altresì le funzioni in precedenza svolte dalla direzione delle acque e degli impianti elettrici relativamente all'area di competenza e, in particolare, quelle concernenti: vigilanza su enti pubblici e consorzi, sdemanializzazione relitti d'alveo e pertinenze idrauliche, dichiarazioni di pubblicità delle acque, elenchi delle acque pubbliche, concessioni di derivazioni di acque pubbliche, concessione contributi per dighe di ritenuta, gestione sovraccanoni concessioni per impianti idroelettrici, varianti al piano regolatore generale degli acquedotti, autorizzazioni di elettrodotti, istruttorie per il finanziamento di acquedotti, istruttorie e pareri per l'esecuzione delle opere di competenza e per incarichi di studi, ricerche e progettazioni; predisposizione di elementi istruttori per il contenzioso relativo a provvedimenti attinenti all'area territoriale di competenza; predisposizione di elementi di risposta relativi ad interrogazioni parlamentari nelle questioni di competenza».

2. — Nella parte in cui il d.m. n. 460/1990 organizza totalmente le funzioni della direzione generale del suolo, e in particolare nella parte in cui individua le funzioni dell'ufficio territoriale, esso è illegittimo e lesivo delle competenze regionali costituzionalmente garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e dalle norme interposte, in particolare da quelle della legge n. 183/1989, del d.P.R. n. 616/1977 e dei precedenti decreti di trasferimento delle funzioni del 1972.

L'art. 97, primo comma, della Costituzione, (del quale la Corte ha più volte segnalato il rapporto con la garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, cfr. sentenze nn. 88/1989, 728/1988, 161/1982 e 221/1976), stabilisce una riserva relativa di legge per l'organizzazione dei pubblici uffici.

Nel caso di specie, è palese la violazione di tale norma costituzionale. L'art. 7 della legge n. 183/1989 stabilisce che «con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto della attività del comitato nazionale per la difesa del suolo».

Tale norma parla di strutture tecniche, strumenti, istituti e risorse: non parla mai di attribuzione di funzioni o di redistribuzione di funzioni.

Al contrario, il decreto ministeriale impugnato comporta precisamente l'attribuzione alla direzione generale del suolo di funzioni e competenze. Esso pertanto interviene in un ambito non autorizzato dalla legge, per giunta conferendo alla direzione generale del suolo attribuzioni che non spettano al Ministero dei lavori pubblici né sulla base delle leggi che lo hanno istituito e lo disciplinano, né sulla base di quelle che gli hanno successivamente conferito competenze differenziate.

Ne segue che il decreto è illegittimo, perché interviene in ambiti riservati alla competenza regionale costituzionalmente garantita — come più specificamente diremo in seguito — e che la lesione delle competenze regionali è aggravata dalla violazione della riserva relativa di legge.

Il provvedimento ministeriale n. 460/1990 deve essere impugnato dalla regione Toscana, la quale non può accettare che per effetto del decreto vengano ad essa sottratte competenze costituzionalmente garantite e riconosciute sulla base di norme di rango superiore, che vengono illegittimamente disattese.

3. — Occorre partire dalla premessa che, come la Corte ha riconosciuto nella sentenza n. 85/1990, la legge n. 183/1989 «non si propone in via principale di stabilire una nuova ripartizione di materie e di competenze fra Stato e regioni (o province autonome)» (punto 4 del diritto) e, pur ponendo molteplici obiettivi imperniati sulla difesa del suolo, lascia «fermo... nella sostanza il quadro generale di ripartizione delle competenze fra Stato e regioni (o province autonome) stabilito da vari articoli del d.P.R. n. 616/1977 (o delle norme di attuazione)».

È evidente che quello che non fa né vuol fare la legge sulla difesa del suolo, non può farlo un decreto ministeriale emanato in attuazione di una norma di tale legge, e precisamente dall'art. 7, terzo comma.

Quest'ultimo, come detto, stabilisce semplicemente che «con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessarie, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del comitato nazionale della difesa del suolo».

In sostanza, l'impianto e i contenuti della legge n. 183/1989 sono tali, come conferma autorevolmente la Corte, da non comportare alterazioni delle competenze regionali in precedenza stabilite, nel senso che se pure la legge disponga articolazioni parzialmente diverse di tali competenze rispetto al passato, esse non sono tali da comportare lesioni alle competenze regionali garantite in materia. Al contrario, si è detto in dottrina che «a seguito della legge-quadro, sono state attribuite o confermate alle regioni numerose funzioni in materia di difesa del suolo» (Capria, *La legge quadro sulla difesa del suolo n. 183/1989, in La difesa del suolo e la politica delle acque in Italia in base alla legge n. 183/1989 in Francia e nel Regno Unito*, Milano, 1990, p. 33), quali risultano in particolare dall'art. 10 della legge.

4. — Sulla base di queste premesse, la lettura dell'art. 4, terzo comma, del d.m. n. 460/1990 induce a ritenere che il Ministero dei lavori pubblici abbia ignorato la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, violando la riserva relativa di legge di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione e avocando ad un ufficio della riorganizzata direzione generale della difesa del suolo (già direzione generale delle acque) una serie di competenze che non spettano allo Stato e che comunque non potevano essere oggetto della riorganizzazione disposta col decreto ministeriale impugnato, dal momento che i limiti ad esso posti dalla norma legislativa erano quelli relativi ad una riorganizzazione strutturale, e non di funzioni.

È noto che il regio decreto 16 settembre 1940, n. 1438 (ordinamento dei servizi dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici), che «costituisce tuttora la base di riferimento per l'ordinamento del Ministero» (Greco, Territorio, difesa del suolo, beni ambientali. La riforma del Ministero dei lavori pubblici tra aggregazione e scomposizione di funzioni, in AA.VV., Costituzione e struttura del governo. La riforma dei Ministeri, (parte seconda), ricerca del C.N.R. dir. da E. Spagna Musso, Padova, 1988, secondo volume, pagina 15), si limitava ad elencare le sette direzioni generali (divenute otto con la legge 13 dicembre 1965, n. 1337) in cui veniva ricostituita l'amministrazione centrale dei lavori pubblici, tra le quali era contenuta la direzione generale delle acque e degli impianti elettrici. Com'è stato ricordato in dottrina (Garri, L'organizzazione dei lavori pubblici, Riv. trim. dir. pubb., 1968, 1037), le competenze di tale direzione, anche dopo il d.m. 9 dicembre 1940, modificato con d.m. 17 dicembre 1948 e con successivi numerosi ordini di servizio, erano quelle di cui all'art. 1 del r.d. 27 settembre 1929, n. 1726, in base al quale la direzione generale delle acque degli impianti elettrici, cura il regime e la polizia delle acque pubbliche dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali, i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale, alla difesa delle sponde e territori laterali dalle corrosioni, inondazioni ed inalveamenti, alle derivazioni di acque pubbliche e i servizi comunque attinenti agli impianti termoelettrici.

L'art. 4, terzo comma, del d.m. n. 460/1990, dopo aver affermato che l'ufficio territoriale della nuova direzione generale della difesa del suolo «esercita altresì le funzioni in precedenza svolte dalla direzione delle acque e degli impianti elettrici» aggiunge che tra tali funzioni stanno, «in particolare» quelle concernenti la «vigilanza su enti pubblici e consorzi, sdemanializzazione relitti d'alveo e pertinenze idrauliche, dichiarazioni di pubblicità delle acque, elenchi delle acque pubbliche, concessioni di derivazioni di acque pubbliche, concessione contributi per dighe di ritenuta, gestione sovraccanoni concessioni per impianti idroelettrici, varianti al piano regolatore generale degli acquedotti, autorizzazioni di elettrodotti, istruttorie per il finanziamento di acquedotti, istruttorie e pareri per l'esecuzione delle opere di competenza e per incarichi di studi, ricerche e progettazioni; predisposizione di elementi istruttori per il contenzioso relativo a provvedimenti attinenti all'area territoriale di competenza; predisposizione di elementi di risposta relativi ad interrogazioni parlamentari nelle questioni di competenza».

5. — Orbene, nel caso di specie — come detto — il Ministro ha proceduto ad una riorganizzazione della direzione generale del suolo che concerne anche l'aspetto funzionale della stessa, mentre — qualora fosse stata rispettata la riserva relativa di legge posta dall'art. 97, primo comma, della Costituzione e dunque l'indicazione di cui all'art. 7, terzo comma, della legge n. 183/1989 — la riorganizzazione avrebbe dovuto limitarsi a profili strutturali e di dotazione di strumenti tecnici e risorse totalmente diversi da quelli dell'attribuzione di competenze e funzioni che formano invece l'oggetto dell'art. 4, terzo comma, del decreto ministeriale in questione.

A questa violazione del dettato costituzionale si saldano quelle correlate alla specificazione, in capo alla direzione generale del suolo, della titolarità di funzioni che ad essa non spettano, perché non spettano né al Ministero dei lavori pubblici né allo Stato.

6. — In particolare, in ordine alla funzione di «vigilanza su enti pubblici e consorzi», la indifferenziata e generica formulazione dell'art. 4, terzo comma, attribuisce ad un ufficio del ministero una competenza che non risulta ad esso conferita né dalle leggi che lo concernono, né dalla legge n. 183/1989, e in particolare dall'art. 5, che le premesse dell'atto impugnato esplicitamente richiamano come definitoria delle competenze statali in materia di difesa del suolo. La formulazione dell'art. 4, terzo comma, pertanto, viola le competenze regionali costituzionalmente garantite in ordine alla vigilanza su enti pubblici e consorzi regionali, costituiti per l'esercizio in forma di subdelega o di trasferimento delle competenze regionali in materia, o comunque su enti e consorzi che — per usare la formulazione dell'art. 11 della legge n. 183/1989, che ne individua taluni — «partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o di intesa tra loro».

Il potere di vigilanza è correlato alla titolarità delle funzioni: se queste vengono trasferite o subdelegate, o se comunque l'attività di tali enti e consorzi deve essere esercitata «nei modi e nelle forme stabiliti dalle regioni», il potere di vigilanza residua al soggetto trasferente o delegante o che deve indicare i modi e le forme di esercizio dell'attività degli enti e consorzi, cioè alla regione.

Poiché, nell'art. 4, terzo comma, del d.m. n. 460/1990, la vigilanza su enti pubblici e consorzi non è individuata in relazione alle specifiche competenze degli enti o consorzi sottoposti a vigilanza, ma ha carattere generale, la formulazione della norma lascia ritenere che vi sia una appropriazione di funzioni di vigilanza anche quando l'attività degli organi sottoposti a vigilanza rientra nelle materie di competenza regionale: il che è illegittimo e lesivo delle competenze regionali in materia di difesa del suolo.

Va aggiunto che il trasferimento delle funzioni di vigilanza deve ritenersi incluso nel trasferimento delle funzioni amministrative: ciò, del resto, è stato esplicitamente previsto dai decreti di trasferimento delle competenze amministrative dello Stato alle regioni e, in particolare, in materia di acquedotti e lavori pubblici di interesse generale, dal d.P.R. n. 8/1972 all'art. 4: il che è particolarmente significativo, dal momento che ai sensi dell'art. 10, ultimo comma della legge n. 183/1989 «restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni», oltre a quelle indicate dallo stesso art. 10.

7. — In ordine alla «sdemanializzazione dei relitti d'alveo e pertinenze idrauliche», valgono le stesse osservazioni di cui al paragrafo precedente.

L'attribuzione generale e indifferenziata di qualunque competenza all'ufficio territoriale della direzione generale del suolo induce a ritenere che tale attribuzione riguardi anche beni che la legge ha già trasferito al demanio regionale e, tra questi, in particolare, i canali demaniali di irrigazione di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984: il che ugualmente è incostituzionale e gravemente lesivo delle competenze regionali.

8. — In ordine alle concessioni di derivazione di acque pubbliche, la formulazione — anche qui indistinta e indifferenziata della norma, che lascia pertanto presumere un'attribuzione di competenza relativa a tutte le concessioni di derivazione, senza distinzioni di sorta — viola le competenze costituzionalmente garantite alle regioni in materia di piccole derivazioni, ad esse già attribuite dal d.P.R. n. 616/1977, per effetto del quale alle regioni è stato anche trasferito il potere di determinare il contenuto dei disciplinari, le tariffe di vendita delle acque e i canoni annui della concessione.

9. — In ordine alle varianti al piano regolatore generale degli acquedotti, va ricordato che il d.P.R. n. 8/1972 aveva trasferito alle regioni le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di acquedotti locali e comprensoriali che interessassero il territorio di una singola regione.

Restava ferma la competenza dello Stato in ordine ad aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti (introdotto dalla legge n. 129/1963).

Successivamente il d.P.R. n. 616/1977 [art. 90, lett. a)] delegava alle regioni gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse.

La legge n. 183/1989 non ha modificato tale disciplina: cosicché l'art. 4, terzo comma, del d.m. n. 460/1990, nella parte in cui — ancora una volta usando una formulazione erronea, generica e indifferenziata — attribuisce all'ufficio territoriale della direzione generale del suolo le funzioni concernenti le varianti al piano regolatore generale degli acquedotti, comporta una indebita generalizzazione che non tiene conto delle competenze assicurate alle regioni, in applicazione dell'art. 117 della Costituzione, da norme di grado superiore.

Va aggiunto che anche in questo caso non è dato individuare quale sia la fonte primaria sulla cui base viene attribuita alla direzione generale del suolo la specifica competenza in oggetto rispetto al combinato disposto degli artt. 5 e 7, primo comma, della legge n. 183/1989: cosicché anche in questo caso, come negli altri, la violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, si salda con la lesione delle competenze regionali in materia, alla quale contribuisce.

10. — In conclusione, l'art. 4, terzo comma, del d.m. n. 460/1990 ha contraddittoriamente riservato alla competenza dell'ufficio territoriale della direzione generale del suolo una serie di funzioni che, da un lato, non risultano indicate dalla normativa primaria (la quale non consentiva una riorganizzazione di funzioni, ma la consentiva nei limiti strutturali e di dotazione di strumenti e risorse esplicitamente indicati dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 183/1989), né risultavano essere in precedenza attribuite alla direzione generale delle acque degli impianti elettrici; e dall'altro (e soprattutto), attengono a materie di competenza regionale, senza che la formulazione della norma possa far ritenere che l'attribuzione di tali funzioni alla direzione generale del suolo comporti l'esclusione delle stesse funzioni, nella parte in cui si riferiscono all'esercizio di competenze regionali.

Tale formulazione è tanto più significativa di un voluto disconoscimento delle competenze garantite alla regione in quanto in altra parte dello stesso decreto le competenze dei singoli uffici sono state esplicitate con ben altra precisione e puntualità (cfr. artt. 5, punti 2 e 3, 6, punto 2, 7, punto 1, 8, punto 1, secondo comma, e 9, punti 3, 4 e 6).

Nel nostro caso, invece, dobbiamo constatare la già lamentata genericità e il carattere indifferenziato del testo normativo. Contrapposta a quella puntuale di altri articoli dello stesso decreto, essa contribuisce ulteriormente a far ritenere che la volontà del ministro sia stata per l'appunto quella di disconoscere in modo surrettizio, ma non meno evidente e incostituzionale, l'appartenenza alle regioni di una serie di competenze che, come abbiamo visto, sono invece ad esse garantite da norme di rango superiore, in applicazione dell'art. 117 della Costituzione.

11. — La constatazione della mancata osservanza della riserva relativa di legge posta dall'art. 97 della Costituzione, che consente il conferimento alla Direzione generale del suolo di attribuzioni che, nella loro formulazione, ledono le competenze regionali costituzionalmente garantite, vale anche per le residue funzioni previste dall'art. 4, terzo comma.

Esse non sono indicate dagli artt. 5 e 7 della legge n. 183/1989. Se si dovesse ritenere che il Ministro ha agito nell'intento di esplicitare una serie di funzioni già attribuite allo stesso, dovremmo anzitutto ripetere che il decreto ministeriale esorbita dall'ambito riservatogli dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 183/1989, con violazione dell'art. 97 della Costituzione e, in secondo luogo, dovremmo ribadire che nella formulazione della norma sono elencate funzioni che non appartengono affatto né allo Stato, né tantomeno al Ministero dei lavori pubblici o alla direzione generale delle acque e degli impianti elettrici. In ogni caso, l'accorpamento e la specificazione di funzioni effettuato con il decreto ministeriale in oggetto contengono elementi innovativi — in ordine alla elencazione delle funzioni — sia rispetto alla legge n. 183/1989 (con la conseguente indicata violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione), sia rispetto alle precedenti attribuzioni della Direzione generale delle acque, quali da ultimo risultanti dall'articolazione contenuta nel d.m. 26 settembre 1985, n. 16415, non a caso citato nelle premesse dell'atto impugnato. In tale decreto non si parla mai né di vigilanza su enti pubblici e consorzi, né di sdemanializzazione dei relitti d'alveo e pertinenze idrauliche, né di concessioni diverse da quelle di «grandi» derivazioni, né di concessione contributi per dighe di ritenuta, né di gestione sovraccanoni.

Con il d.m. n. 460/1990, il Ministro ha pertanto proceduto, al di fuori dei limiti consentiti dalla legge n. 183/1989, ad una attribuzione di competenze alla direzione generale del suolo che, nella elencazione fornita dall'art. 4, terzo comma, ricomprende funzioni che in precedenza non risultavano attribuite alla direzione generale delle acque, né — addirittura — al Ministero dei lavori pubblici e allo Stato. Sotto questo profilo, la riorganizzazione che si esprime nell'art. 4, terzo comma, presenta i caratteri della ricomposizione di disposizioni sparse in un unico testo, che non ha carattere meramente ricognitivo, ma importa una vera e propria novazione delle fonti preesistenti, anche quando non ne modifichi il contenuto, dando luogo pertanto (per usare la terminologia della Corte, cfr. sentenze nn. 54/1957 e 57/1964) ad una sorta di testo unico «delegato» laddove invece era consentito al ministro esclusivamente l'esercizio di una attività compilativa. Da essa il Ministro ha esorbitato, dando vita ad un testo privo di qualunque fondamento in una fonte primaria che lo autorizzi come tale, con quei contenuti e con quella formulazione. Il decreto ministeriale n. 460/1990 ha pertanto il carattere e il contenuto di una vera e propria fonte di produzione, che non è consentito al decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, e che la regione deve censurare quando — come nel caso — comporta la violazione delle proprie competenze.

In altre parole, il Ministro dei lavori pubblici non aveva alcuna possibilità di redigere un testo unico delle competenze e funzioni della direzione generale del suolo (quale effettivamente è quello che risulta dall'intero testo del decreto ministeriale, anche oltre lo specifico contenuto dell'art. 4, terzo comma: cosicché si giustifica la richiesta di annullamento dell'intero decreto, e non solo dell'art. 4, terzo comma), con un atto amministrativo, dal momento che tale possibilità è riconosciuta solo se e in quanto quest'ultimo abbia carattere meramente compilativo e ricognitivo di precedenti funzioni. Aver proceduto alla formulazione di un testo unico che contiene l'attribuzione di funzioni non previste dalla normativa previgente, integra una ulteriore violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione.

12. — Va aggiunto che la stessa formulazione della norma non indica che, nella parte in cui le funzioni elencate si riferiscono a settori in cui la competenza statale e la competenza regionale possono interferire (tale è, ad esempio, quello relativo alle varianti al piano regolatore generale degli acquedotti), il ministro abbia inteso rispettare il criterio fondamentale, per giunta ripetuto dalla stessa legge n. 183/1989, secondo il quale in ogni caso in cui vi siano perseguimenti di obiettivi (e, come ha ricordato la Corte nella sentenza n. 85/1990, la legge n. 183/1989 «è essenzialmente una legge di obiettivi, poiché la difesa del suolo è una finalità il cui raggiungimento coinvolge funzioni e materie assegnate tanto alla competenza statale quanto a quella regionale») che comportino punti di interferenza e di intreccio tra competenze statali e competenze regionali, vi debba essere una cooperazione e leale collaborazione fra Stato e regioni.

La Corte ha più volte ricordato che il quadro di cooperazione si traduce concretamente in garanzie procedurali che comportano sia un dovere di reciproca informazione (cfr. sentenze nn. 730, 495 e 1031 del 1988 e 201/1987), sia soprattutto la forma dell'intesa di cui la Corte, in particolare nella sentenza n. 286/1985, ha riconosciuto la portata generale affermandone la natura di istituto generale e tipico del diritto pubblico e sostenendo che «ogni qualvolta concorra una molteplicità di interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi tutti di rilievo costituzionale, alla loro composizione deve provvedersi attraverso l'istituto dell'intesa che abbraccia un campo più vasto di quello segnato

dall'art. 81, secondo comma, del d.P.R. n. 616/1977 che si riferisce ad una ipotesi particolare». La Corte ha ravvisato la necessità dell'intesa anche in difetto di esplicite previsioni normative, precisamente in forza della riconosciuta essenzialità e connaturalità dell'intesa al principio di leale cooperazione (cfr. sentt. nn. 219/1984, 151/1986, 544/1987, 214, 612, 1031, 1044 e 1045 del 1988).

Nel caso di specie, si è detto giustamente che «la legge n. 183/1989 delinea — e la Corte conferma — una nuova manifestazione del principio costituzionale di cooperazione fra Stato e regione» (Cutrera, una legge per la pianificazione dell'ambiente fisico, in *La difesa del suolo cit.*, p. 13).

In tale situazione, l'assenza di qualunque indicazione, nell'art. 4, terzo comma, che attesti l'ambito limitato del trasferimento di funzioni operato dallo stesso articolo alle sole funzioni di competenza dello Stato, e che alluda al rispetto del principio fondamentale dell'intesa nel caso di funzioni che comportano interferenze e sovrapposizioni tra le competenze dello Stato e le competenze delle regioni, deve essere interpretata come una manifestazione della volontà del Ministro di attribuire ad un organo dello Stato, in forma generale e indifferenziata, una serie di funzioni che, in applicazione dell'art. 117 della Costituzione, norme di rango primario (tra cui quella stessa legge n. 183/1989 di cui il decreto pretende di essere applicazione), sono state in precedenza attribuite alla regione.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte dichiari che il d.m. 6 ottobre 1990, n. 460, viola le competenze costituzionalmente garantite alla regione Toscana e gli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e per l'effetto lo annulli.

Roma, addì 3 ottobre 1991

Avv. Alberto Predieri

91C1176

N. 40

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 ottobre 1991
(della provincia autonoma di Trento)*

Sanità pubblica - Autorizzazione all'installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica - Disciplina della installazione ed uso di dette apparecchiature in rapporto ad aspetti concernenti la programmazione sanitaria provinciale, l'organizzazione e l'economicità dei servizi, l'impiego del personale, le procedure amministrative presso le autorità sanitarie locali o provinciali e i relativi interventi del Ministro della sanità in sede di ricorso - Asserita indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di sanità - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 216/1988.

(D.M. 2 agosto 1991, artt. 1, 4, primo comma, e 5, primo comma).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento in persona del presidente della giunta regionale sig. Mario Malossini, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 13357 dell'11 ottobre 1991, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da mandato spediale a rogito notaio dott. Franco Marchesoni di Trento in data 15 ottobre 1991, n. 32004 di rep., contro il Presidente del Consiglio di Ministri *pro-tempore* in relazione al decreto ministeriale Sanità, 2 agosto 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1991, concernente «autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica».

Con decreto ministeriale Sanità 29 novembre 1985, concernente «disciplina dell'autorizzazione e uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (r.m.n.) sul territorio nazionale», dette apparecchiature sono state incluse nell'elenco dei presidi medici e chirurgici e assoggettate ad autorizzazione del Ministro della sanità «per quanto concerne il commercio, l'installazione e l'uso».

Questa Corte, decidendo con sentenza n. 216/1988 sul ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla regione Liguria in riferimento al citato d.m. 29 novembre 1985, ha ritenuto che la disciplina e i controlli sull'uso delle apparecchiature in questione rientrano nelle competenze statali, sia in base all'art. 6, lettera c), della legge n. 833/1978

(competenza statale in ordine alla produzione, registrazione, ricerca, sperimentazione, commercio e informazione concernente fra l'altro i presidi sanitari e medico-chirurgici) sia in base all'art. 6, lettera *i*), della stessa legge (competenza statale in ordine alla produzione, registrazione, commercio e impiego, fra l'altro, delle forme di energia capace di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico).

La Corte rilevò che l'art. 6, lett. *c*), non menziona l'impiego degli strumenti di diagnosi e di terapia, ma osservò che il d.m. del 29 novembre 1985 conteneva una disciplina incentrata sulla sperimentazione delle apparecchiature [e l'art. 6, lettera *c*)], esplicitamente prevede una disciplina statale della sperimentazione dei presidi); che per altro verso l'art. 6, lettera *c*), lascia intendere che «oggetto delle competenze statali è, in via di principio, la disciplina di qualsiasi attività relativa ai predetti presidi sanitari, compresi l'acquisto e, nei casi di strumenti il cui uso esige particolari cautele, persino l'installazione e l'impiego degli stessi»; e che, poiché le apparecchiature a r.m.n. utilizzano in combinazione le onde elettromagnetiche e le radiazioni nucleari, questo ultimo «in grado di alterare l'equilibrio biologico delle persone che ne siano oggetto», «non vi può essere alcun dubbio che la disciplina e i controlli sul loro uso rientrino», a norma dell'art. 2, lett. *i*), della legge n. 833/1978 «nelle competenze statali».

Abbiamo voluto riportare analiticamente la motivazione della pronuncia di questa Corte, perché da essa emergono chiaramente il fondamento, la *ratio* e i limiti delle competenze statali in materia.

Le apparecchiature in questione, per il loro carattere di presidi medico-chirurgici, e per il fatto che utilizzano forme di energia potenzialmente pericolose per le persone, sono assoggettate a controllo statale allo scopo di verificarne la idoneità tecnico-sanitaria, e di verificare altresì che le modalità del loro impiego non creino pericoli per la salute o per l'ambiente. A tutela di questi interessi sono dunque intese le autorizzazioni ministeriali introdotte dal d.m. 29 novembre 1985.

Si potrebbe osservare che tale decreto ministeriale, introducendo forme di autorizzazione all'installazione delle apparecchiature, non previste dalla legislazione previgente, realizzava comunque un eccesso dalle competenze del Ministro, poiché l'art. 189 del t.u.l.s., di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, si limita a prevedere l'autorizzazione per la produzione e per la vendita, e a sua volta l'art. 4 del r.d. 6 dicembre 1928, n. 3112 (l'altra norma invocata come fondamento del d.m. 29 novembre 1985) si limita ad attribuire al Ministro il potere di introdurre variazioni o aggiunte all'elenco dei presidi medici e chirurgici che «devono essere sottoposti a registrazione, a norma dell'art. 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1070», cui oggi corrisponde il citato art. 189 del t.u.l.s. del 1934.

In ogni caso, ciò che è certo, e che risulta con chiarezza proprio dalla sentenza n. 216/1988 di questa Corte, è che i controlli statali sulle apparecchiature a r.m.n. sono intesi a garantire che esse, per le caratteristiche tecniche e per le modalità di installazione e di impiego, non risultino nocive o pericolose per la salute o per l'ambiente: non sono certo intesi a disciplinare l'acquisto e l'uso delle apparecchiature medesime in relazione ai criteri di convenienza economica o di miglior uso delle risorse nell'ambito della programmazione del servizio sanitario nazionale.

Orbene, con decreto 2 agosto 1991 il Ministro della sanità; invocando ancora una volta a fondamento l'art. 6, lett. *c*), e lett. *i*), della legge n. 833/1978, nonché il proprio decreto del 29 novembre 1985; ha dettato una nuova disciplina delle autorizzazioni alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a r.m.

In esso si detta le «norme tecniche» e le «procedure amministrative, uniformi sul territorio nazionale», nel cui rispetto sono consentiti l'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico (art. 1, primo comma).

Le apparecchiature sono classificate in due categorie: nel gruppo *A* quelle «di utilità clinica convalidata e caratterizzate da protocolli d'uso e applicazioni largamente consolidati»; nel gruppo *B* quelle «di utilità documentata solo in alcuni settori e caratterizzate da protocolli d'uso e applicazioni in corso di evoluzione» (art. 3).

L'art. 4 detta i criteri per la collocazione delle apparecchiature del gruppo *A*; l'art. 5 stabilisce la relativa procedura e disciplina i controlli.

In questo caso è soppressa la necessità di autorizzazione, ma è previsto solo l'invio di una «comunicazione di avvenuta installazione» (art. 5, secondo comma).

L'art. 6 prevede invece ancora l'autorizzazione ministeriale per l'installazione e l'esercizio delle apparecchiature del gruppo *B*, fissando le procedure e la documentazione relative; è prevista l'autorizzazione per un periodo sperimentale di tre anni, alla fine del quale il soggetto autorizzato deve inviare al Ministero una relazione, sulla cui base il Ministro rinnova l'autorizzazione all'uso clinico ovvero classifica l'apparecchiatura «per la quale si è comprovato il superamento della fase di sperimentazione».

Si può subito osservare, intanto, che il nuovo decreto ministeriale non si riferisce più esclusivamente ad una fase di sperimentazione delle apparecchiature, ma ne disciplina l'installazione e l'uso «a regime», per quelle di gruppo *A*, mentre solo per quelle del gruppo *B* si prevede una fase di sperimentazione.

Siamo quindi, per quanto attiene almeno alle apparecchiature del gruppo *A*, fuori da quella disciplina della sperimentazione su cui era incentrato, come questa Corte ha osservato nella sentenza n. 216/1978, il d.m. 29 novembre 1985.

Ma, soprattutto, la disciplina del nuovo decreto travalica l'ambito del controllo tecnico-sanitario sulle apparecchiature, in funzione della protezione della salute, per investire largamente l'ambito delle scelte di programmazione sanitaria.

Nulla da dire circa la disciplina della protezione e della sorveglianza fisica e medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione occasionalmente esposta, dei parametri tecnici, dei controlli di sicurezza (art. 2; art. 5, secondo, terzo, quarto e quinto comma; art. 6: a proposito di quest'ultima disposizione si può solo notare che nella relazione che il soggetto autorizzato deve inviare al termine del periodo sperimentale sono incluse una «analisi dell'impegno economico», e l'indicazione dei «requisiti quali-quantitativi del personale», cioè elementi che poco hanno a che fare con i controlli sanitari e attengono piuttosto a valutazioni e scelte economiche e di programmazione dei servizi).

Così pure non è contestabile la classificazione delle apparecchiature contenuta nell'art. 3.

Si può forse anche comprendere la disposizione dell'art. 4, secondo comma, secondo cui è consentita la collocazione di apparecchiature del gruppo *B* «solo presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico, ... ai fini della validazione clinica di metodologie r.m. innovative», in funzione di una sperimentazione tecnicamente valida.

Per questi aspetti il decreto resta nell'ambito della competenza statale a disciplinare e controllare la produzione, la sperimentazione e l'impiego di tali apparecchiature in funzione di tutela della salute e di prevenzione dei rischi per la salute e per l'ambiente.

Ma altre parti del decreto, in particolare relative all'installazione e all'utilizzo delle apparecchiature del gruppo *A*, travalicando nettamente quest'ambito per invadere quello della programmazione sanitaria, riservato alle regioni e alle province autonome. A questa spetta infatti fra l'altro, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 833/1978 «unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali», e «assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici», ciò essenzialmente attraverso la programmazione sanitaria regionale.

Quando l'art. 1, primo comma, del decreto impugnato pretende di stabilire non solo norme tecniche, ma anche «procedure amministrative, uniformi sul territorio nazionale», e ciò non per le autorizzazioni di competenza ministeriale (che restano limitate alle apparecchiature del gruppo *B*: art. 6, primo comma), ma per l'installazione delle apparecchiature del gruppo *A* (ormai «convalidate») nell'ambito dei servizi provinciali della sanità, è palese l'invasione dell'ambito di competenza provinciale.

Parimenti è palese questa invasione quando, all'art. 1, secondo comma, si dettano criteri, ai fini dell'installazione e dell'utilizzo delle apparecchiature, che non hanno nulla a che fare con le esigenze di controllo tecnico-sanitario, ma costituiscono criteri di programmazione: «massima accessibilità in rapporto alle caratteristiche orogeografiche e di prevalenza delle affezioni morbose nel territorio»; «sviluppo preferenziale delle prestazioni ambulatoriali integrate da efficaci collegamenti tra strutture di ricovero ed extra-ospedaliere»; «utilizzazione ottimale delle dotazioni strumentali e delle competenze professionali disponibili, collegando la produttività delle seconde alla potenzialità delle prime».

Parimenti attengono alla programmazione sanitaria di competenza provinciale i criteri dettati dall'art. 4, primo comma, per la collaborazione delle apparecchiature del gruppo *A*; «adeguamento alla domanda di prestazione attuale o prevista nell'area territoriale o comunque nel bacino d'utenza potenziale, secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione o della provincia autonoma»; «integrazione con strutture specialistiche già esistenti, finalizzata al loro utilizzo multi-specialistico di diagnostica mediante immagini o mono-specialistico limitatamente ad unità autonome di diagnosi e cura di elevata qualificazione cardiologica e/o cardiocirurgica, neurologica e/o neurochirurgica; ospedali specializzati ortopedico-traumatologici».

Né si dica che, essendosi soppressa l'autorizzazione ministeriale (per le apparecchiature del gruppo *A*) e facendosi espresso riferimento alla programmazione sanitaria delle regioni e delle province autonome, nessuna lesione alla competenza di queste potrebbe derivare da una disciplina intesa a indirizzare l'attività regionale e provinciale.

Infatti il decreto in questione non può in alcun modo giustificarsi, quanto ai contenuti di cui qui si discute, come atto di indirizzo delle attività regionali e provinciali, mancando ogni fondamento legislativo per un siffatto indirizzo e quindi risultano quanto meno violata la riserva di legge che in questo campo sussiste, per consolidata giurisprudenza di questa Corte. Non valgono certo ad offrire tale fondamento legislativo le norme di cui all'art. 6, lettere *c*) ed *i*), della

legge n. 833/1978, le quali disciplinano competenze statali e non competenze di indirizzo delle attività regionali; e tanto meno le norme dell'art. 189 del t.u.l.s. e degli artt. 4 e 7 del r.d. n. 3112/1928, le quali prevedono esclusivamente un'attività statale di autorizzazione alla produzione e al commercio dei presidi medico-chirurgici.

In sostanza, dunque, le disposizioni citate del d.m. 2 agosto 1981, se intese — come sono da intendere — quali disposizioni vincolanti nei confronti delle regioni e delle province autonome e dei soggetti che erogano i servizi sanitari, sono lesive dell'autonomia provinciale e illegittime, quanto meno sotto il profilo della mancanza di fondamento legislativo e della violazione della riserva di legge.

La lesione delle competenze provinciali risulta particolarmente evidente là dove l'art. 5, primo comma, del decreto disciplina la procedura per la installazione delle apparecchiature del gruppo A. Si prevede infatti che il presidio interessato debba presentare alla competente autorità sanitaria della regione o della provincia autonoma «proposta di installazione secondo il modello di cui all'allegato 2»; e che «la competente autorità sanitaria della regione o della provincia autonoma entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della proposta, esprime parere di compatibilità rispetto alla propria programmazione sanitaria». L'allegato 2 a sua volta precisa minuziosamente le informazioni che debbono essere fornite (fra cui dati sul bacino di utenza, sulla quantificazione dei pazienti esaminati annualmente, sulla previsione dell'attività annua da svolgere: cfr. quadro 1, punto 1.5. e relative istruzioni).

Già è singolare che con decreto ministeriale si pretenda di stabilire le caratteristiche del modulo per inoltrare una pratica alla regione o alla provincia autonoma, e di fissare il termine per il «parere di compatibilità rispetto alla ... programmazione sanitaria».

Ma *in cauda venenum*: l'ultima parte dell'art. 5, primo comma, stabilisce che «in caso di parere contrario è ammesso ricorso al Ministero della sanità "nemmeno al Ministro", che si esprimerà in merito, sentito il Consiglio superiore di sanità e la regione o provincia autonoma interessata».

Qui siamo al colmo: si disciplina una procedura di competenza provinciale, intesa ad accertare la compatibilità dell'installazione di un'apparecchiatura con la programmazione sanitaria provinciale: ma si prevede che su tale compatibilità (si badi: con la programmazione della provincia) si esprima in grado di appello, e su ricorso, il Ministro (o il Ministero) della sanità!

Non sarebbe evidentemente possibile cercare di giustificare siffatte chiare invasioni dell'ambito costituzionalmente riservato alla provincia invocando la competenza statale in tema di produzione, commercio e impiego dei presidi diagnostici, o l'assenza di una corrispondente competenza provinciale in materia.

La competenza statale, come si è visto, non ha nulla a che vedere con decisioni intese a consentire o meno l'installazione di apparecchiature diagnostiche non già in base a criteri tecnici-sanitari, ma in base a criteri attinenti all'organizzazione e alla programmazione dei servizi sanitari. E, del resto, che non si verta in ambito di competenza statale, è dimostrato dallo stesso d.m. impugnato, posto che è proprio tale decreto a prevedere che la proposta di installazione sia rivolta «alle competenti autorità sanitarie della regione o della provincia autonoma», e a prevedere la necessaria conformità rispetto alla «programmazione sanitaria della regione o della provincia autonoma» (art. 4, primo comma).

Quanto al fondamento della competenza provinciale, già si è ricordato come vi rientri tutto ciò che attiene alla organizzazione e alla programmazione del servizio sanitario sul territorio, in base ai principi e alle norme della legge n. 833/1978.

Né, del resto, occorre far riferimento ad alcuna specifica attribuzione di competenza, non solo perché la legge n. 833/1978 è chiarissima nel demandare alle regioni e alle province autonome il compito di programmare e organizzare i servizi, ma anche perché nella materia della sanità, attribuita alla competenza statutaria della provincia (come a quella costituzionale delle regioni) spetta alla provincia autonoma la generalità delle funzioni amministrative, con la sola eccezione delle competenze esplicitamente attribuite allo Stato (art. 6 della legge n. 833/1978).

In ogni caso, nessuna acrobazia logica potrebbe mai giungere a giustificare una competenza statale a pronunciarsi sulla compatibilità di una iniziativa rispetto alla programmazione sanitaria della provincia, smentendo o contraddicendo la valutazione che in merito abbia espresso l'autorità provinciale: ed è proprio questo l'abnorme contenuto dell'art. 5, primo comma, ultima parte, del decreto impugnato.

P. Q. M.

Chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato disciplinare l'installazione e l'impiego delle apparecchiature a risonanza magnetica sotto il profilo della loro coerenza e compatibilità con la programmazione sanitaria provinciale, né disciplinare, senza alcun fondamento legislativo, le procedure amministrative per l'installazione di dette apparecchiature (del gruppo A) nei presidi sanitari; e per l'effetto annullare il d.m. 2 agosto 1991, concernente

«autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature disagnostiche a risonanza magnetica», limitatamente agli articoli 1, 4, primo comma, 5, primo comma, e più in generale alle parti in cui si disciplinano l'installazione e l'uso delle apparecchiature in rapporto ad aspetti concernenti la programmazione sanitaria provinciale, l'organizzazione e l'economicità dei servizi, l'impiego del personale, le procedure amministrative presso le autorità sanitarie locali o provinciali e i relativi interventi del Ministro della sanità in sede di ricorso.

Roma, addì 19 ottobre 1991

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

91C1177

N. 678

Ordinanza emessa il 2 ottobre 1991 dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Riccomini Elio e l'I.N.P.S.

Pensioni E.N.P.A.L.S. - Esclusione dell'integrazione al minimo nel caso di concorso con pensione I.N.P.S. a carico della gestione speciale commercianti - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi analoghe di concorso di pensioni per le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che escludevano l'integrazione al minimo (sentenze nn. 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989).

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Riccomini Elio, titolare di pensione dell'E.N.P.A.L.S., ha chiesto l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione categoria SO/COM decorrente dal dicembre 1981, non integrata al minimo.

L'I.N.P.S. a prescindere dalla generica memoria difensiva, ha contestato la domanda assumendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 314/85 è applicabile solo alle pensioni a carico dell'a.g.o.

In effetti la Corte costituzionale non si è ancora occupata specificatamente della particolare situazione oggetto del presente giudizio, riguardante soggetto titolare di pensione E.N.P.A.L.S. e di pensione SO/COM, cioè appartenente alla gestione speciale commercianti, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 (v. sentenze nn. 1086/1988, 179, 250 e 504/1989). In dette sentenze, peraltro, non è stata fatta applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come invece è avvenuto in occasione della sentenza n. 314/1985 al dichiarato scopo di evitare ulteriori pronunce di accoglimento.

Si rende quindi necessario proporre la questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio, seppure in subordine, dalla difesa ricorrente non potendo la domanda essere ascoltata in base alla sentenza n. 314/1985 che riguarda le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 12 agosto 1963, n. 1338, come sostenuto dall'I.N.P.S.

Circa la non manifesta infondatezza per violazione dell'art. 3 della Costituzione va richiamata la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, che nelle numerose sentenze emesse in materia, ha inteso far venire meno per criterio di omogeneità sino al 1° ottobre 1983 (data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertita con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni che, avendo identità di natura e funzione, discendono dallo stesso presupposto della diminuita capacità di guadagno per infermità e per età, sì da rendere il soggetto meritevole di eguale protezione.

Non vi è dubbio che i presupposti di cui sopra ricorrono nel caso in esame.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo di pensione categoria SO/COM in caso di contestuale contitolarità di pensione E.N.P.A.L.S., qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Lucca, addì 2 ottobre 1991

Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile)

91C1190

N. 679

Ordinanza emessa il 10 luglio 1991 dal pretore di Cagliari nel procedimento penale a carico di Pedditzi Gianfranco ed altri

Processo penale - Arresto in flagranza - Adizione al pretore per convalida e celebrazione del rito direttissimo - Non richiesta applicazione di misure coercitive - Convalida dell'arresto e mancata emissione di provvedimenti restrittivi - Lamentata omessa previsione, in tale ipotesi, del potere di restituzione degli atti al p.m. perché proceda con il rito ordinario - Possibile sottrazione dell'imputato al giudice naturale e quindi ad un «giusto processo».

(C.P.P. 1988, art. 566, quinto e sesto comma).

(Cost., art. 25).

IL PRETORE

Ha pronunciato e pubblicato, dandone lettura in udienza, la seguente ordinanza nel procedimento penale contro:

- 1) Pedditzi Gianfranco, nato a Marcalagonis il 29 settembre 1971;
- 2) Gallus Cesare, nato a Cagliari il 7 luglio 1970;
- 3) Podda Massimiliano, nato a Settimo S. Pietro il 26 novembre 1972,

imputati del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, 5 e 7 del c.p. perché, in concorso tra loro e con i minorenni Pedditzi Domenico e Mereu Davide, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autoveicolo Fiat Uno tg. CA/454699 che sottraevano dalla pubblica via dove Pilato Angelina lo deteneva esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, previa violenza sulle cose (manomissione blocco accensione e serrature portiere). In Cagliari tra l'8 ed il 9 settembre 1991;

Ritenuto che all'odierna udienza dibattimentale ufficiali di polizia giudiziaria hanno presentato al nostro cospetto certi Pedditzi Gianfranco, Gallus Cesare e Podda Massimiliano, arrestati nella flagranza del delitto specificato in epigrafe, che l'arresto è stato convalidato e che, come richiesto dal pubblico ministero, non sono state applicate misure coercitive;

OSSERVA

Ai sensi della disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 121 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il pubblico ministero, anche prima di presentare (o far presentare dalla polizia giudiziaria, cfr. art. 163 del d.lgs. cit.) l'arrestato davanti al giudice, ha sempre l'obbligo di valutare la sussistenza oppure non dei requisiti che potrebbero per legge importare l'applicazione di misure coercitive.

In particolare, in caso di stima negativa, non può egli promuovere il giudizio direttissimo tipico, ma ha il dovere di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato e di procedere con le forme ordinarie (cfr. art. 121, secondo comma, citato).

Nessuna norma, invece, prevede che la mancata applicazione di misure coercitive da parte del giudice comunque adito con le forme del procedimento direttissimo comporti la trasformazione del rito con restituzione degli atti al pubblico ministero.

Infatti, secondo l'opinione della dottrina e, da ultimo, anche della Corte di cassazione (C.c. 19 aprile 1991, Corpino + 1, in motivazione) per la celebrazione del giudizio speciale è necessaria, ma anche sufficiente, la sola convalida dell'arresto, come si ricava dal combinato disposto del quinto e sesto comma dell'art. 566 del codice, nei quali è appunto soltanto statuito che «se l'arresto è convalidato... si procede immediatamente al giudizio» e, se non lo è «il pretore restituisce gli atti al pubblico ministero».

Nel vigente sistema, quindi, da un lato, la legge impone al pubblico ministero di adire il pretore designato per la celebrazione dei giudizi direttissimi solo se ricorra (anche) il presupposto della applicabilità di misure coercitive, e, dall'altro, non pone rimedio alcuno alla violazione di tale limite da parte del medesimo pubblico ministero perché il giudizio speciale, una volta instaurato, deve comunque essere proseguito non soltanto nell'ipotesi in cui il giudice accerti che quel presupposto non era in realtà sussistente, ma eziandio nel caso — peraltro non infrequente nella pratica — in cui la stessa pubblica accusa neppure chieda l'adozione di misure cautelari.

A parere di questo pretore, la norma da ultimo citata, così interpretata — e non si vede come potrebbe esserlo diversamente —, è di pubblica legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 25, primo comma, della Carta, nella parte in cui appunto non impone al pretore, anche nel caso di mancata adozione di provvedimenti restrittivi, di rendere gli atti al pubblico ministero perché proceda con le forme ordinarie.

Infatti, l'incontrollabilità, sotto il profilo della scelta del rito, della preventiva valutazione del pubblico ministero circa l'applicabilità di misure coercitive, può determinare la indiscriminata sottrazione dell'imputato sia al suo giusto giudice del procedimento incidentale di convalida (che è il giudice per le indagini preliminari, ai sensi del secondo comma dell'art. 121 cit.) sia a quello del dibattimento (designabile ai sensi dell'art. 160 del d.lgs. cit.), e, al limite, permette che l'esercizio di un potere-dovere legittimo possa trasformarsi in abuso e la discrezionalità in arbitrio.

Costante è invece la giurisprudenza di codesta Corte nell'affermare che le stime del pubblico ministero destinate ad influire sulla scelta del rito devono essere normalmente soggette al controllo del giudice proprio per rendere il loro esercizio non incompatibile con il canone della predeterminazione sancito nel primo comma dell'art. 25 della Costituzione (cfr., per tutte, le sentenze n. 177/1968; n. 40/1971; n. 123/1971; n. 209/1971; cfr., altresì, Cass. sez. unite 28 novembre 1981, Emiliani).

Né sembra dubitabile che il principio postulato e ribadito nelle succitate sentenze sia perfettamente in armonia anche con le specifiche posizioni assegnate nel nuovo sistema istituzionale al pubblico ministero ed al giudice, le quali non consentono che la prospettazione del primo — parte che propone una domanda e che deve perciò primariamente provare i requisiti formali di ammissibilità della stessa — possa avere una «forza» addirittura superiore a quella della volontà della legge, come dichiarata dal secondo che, invece, imparzialmente decide non solo sul merito della pretesa, ma anche sui relativi suoi presupposti procedurali (cfr. da ultimo, con specifico riferimento alla spettanza in capo al giudice del dovere di controllare i presupposti sui quali si fonda la scelta del rito operata dal pubblico ministero, Corte costituzionale 22 maggio-6 giugno 1991, quart'ultimo cpv. della motivazione).

È inoltre da porre in risalto che l'accoglimento della dedotta questione non creerebbe affatto una situazione finora sconosciuta all'ordinamento processuale, ma, anzi, porrebbe l'attuale sistema in continuità con l'ultima evoluzione di quello precedente, il cui art. 505, come novellato dalla legge 27 luglio 1984, n. 397, appunto prevede che si dovesse procedere immediatamente al giudizio direttissimo solo «se l'arresto è convalidato ed il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in libertà».

Si potrebbe anzi addirittura sostenere che la disposizione contenuta nell'art. 121, primo comma, delle vigenti disposizioni di attuazione rappresenti un ulteriore perfezionamento di quel meccanismo sotto il profilo garantista. Con essa, infatti, non solo l'alternativa tra la liberazione e l'immediato giudizio di cui all'abrogato art. 505 è stata ribadita ed anzi estesa anche al procedimento davanti al tribunale ed alla corte d'assise, ma addirittura la soluzione della alternativa stessa è stata anticipata alla fase del primo, necessario contatto dell'arrestato all'autorità giurisdizionale (cfr. artt. 386 del cod. e 163 att. cit.).

È tuttavia evidente che tale più incisiva garanzia di libertà risulta invano prevista, se poi, attraverso il meccanismo dell'insindacabilità dell'opinione del pubblico ministero, lo stato di custodia può sempre essere impunemente mantenuto ed il procedimento speciale promosso e coltivato anche fuori del suo proprio ambito istituzionale e, quindi, più o meno con consapevolezza, anche utilizzato per il perseguimento di non controllabili obiettivi atipici, taluni dei quali, magari, come la sottrazione dell'imputato al giudice naturale — e, quindi, al «giusto processo» —, non necessariamente condivisibili neppure in linea teorica.

La rilevanza della questione sta, infine, in ciò, che dalla sua soluzione dipenderanno le modalità, con le forme comuni, oppure con quelle del rito speciale, secondo le quali dovrà svilupparsi l'ulteriore corso del presente procedimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, con riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non impone al pretore, adito per la celebrazione del giudizio direttissimo tipico, che non abbia emesso provvedimenti restrittivi, di restituire gli atti al pubblico ministero perché proceda con le forme ordinarie e, per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cagliari, addì 10 luglio 1991

Il pretore: Poddighe

91C1191

N. 680

Ordinanza emessa il 21 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 ottobre 1991) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Belgiorno Maria Gabriella contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Giudizio di idoneità a professore associato - Composizione delle commissioni giudicatrici - Previsione, con norma dichiarata di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa rispetto alla normativa precedente (art. 13, primo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) così come interpretata dalla giurisprudenza, che i professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria conservano l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni esaminatrici - Indebita interferenza del legislatore sulle controversie pendenti, con conseguente incidenza sui principi di uguaglianza, di difesa in giudizio, nonché di indipendenza della magistratura.

(Legge 5 agosto 1988, n. 341, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 102, 104 e 108).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 862/1986 proposto dalla signora Belgiorno Maria Gabriella rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Pallottino e Antonio Campagnola ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, via Oslavia n. 14, contro il Ministero della pubblica istruzione (attualmente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), in persona del Ministro *pro-tempore*, il Consiglio universitario nazionale, in persona del presidente in carica, la commissione giudicatrice per la seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato raggruppamento disciplinare n. 10, in persona del presidente della commissione in carica, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del decreto ministeriale della pubblica istruzione di data e numero non cogniti con il quale risultano essere stati approvati gli atti della commissione giudicatrice per la seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato nel raggruppamento disciplinare n. 010 (diritto ecclesiastico) e risulta, per conseguenza, essere stato confermato il giudizio di non idoneità della ricorrente espresso dalla Commissione; di tutti gli atti comunque connessi e perciò del giudizio espresso dalla Commissione stessa in data non cognita, nonché degli atti ad esso relativi non esclusa la comunicazione prot. n. 34 010-315 del 31 gennaio 1986 della direzione generale per l'istruzione universitaria attraverso la quale si è conosciuta l'esistenza dell'impugnato provvedimento; di ogni altro atto infine comunque ricollegato ai provvedimenti impugnati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 21 novembre 1990 il consigliere Giancarlo Tavarnelli e uditi, altresì, l'avv. Pallottino per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

La dott.ssa Maria Gabriella Belgiorno ha impugnato il giudizio negativo espresso nei suoi confronti nella seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato per il raggruppamento di discipline n. 10 (Diritto ecclesiastico).

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per difetto assoluto della motivazione in quanto il diniego, nella forma e con le modalità comunicate attraverso la nota ministeriale, risulterebbe del tutto privo di motivazione;

2) violazione degli artt. 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, illogicità, difetto della motivazione, vessatorietà in quanto la ricorrente rileva che in ordine alla sua attività didattica si sono espresse in termini favorevoli le Università di Roma (I e II) e la commissione giudicatrice della prima tornata e in ordine all'aspetto scientifico va sottolineato che in aggiunta alle 12 pubblicazioni presentate in occasione della prima tornata ne ha compilato altre due, di cui una di non opinabile carattere monografico, attenendosi ai suggerimenti e alle indicazioni della commissione giudicatrice della prima tornata;

3) violazione per errata e falsa applicazione degli artt. 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, oltre all'eccesso di potere e difetto dei presupposti, illogicità, confusione, incertezza in quanto la Commissione giudicatrice non avrebbe tenuto conto che i criteri di legge ai fini del giudizio di idoneità sono del tutto distinti da quelli validi per prove similari come quella a professore ordinario, ove ben diverso è il peso che debbono assumere i titoli scientifici.

Con atto successivo, depositato il 1º dicembre 1986, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti:

1) violazione del principio fondamentale di contestualità del compimento delle operazioni concorsuali e della loro verbalizzazione e relativa sottoscrizione e convalida in quanto il verbale del 12 ottobre è stato letto, convalidato e sottoscritto il successivo giorno 13 ad opera di solo due dei tre componenti la commissione;

2) violazione delle norme regolatrici del concorso e dei principi vigenti in materia, in particolare quelli della collegialità e contestualità delle operazioni di giudizio delle commissioni e l'altro che vuole che un collegio può operare solo se composto da almeno tre elementi e che i collegi giudicanti sono sempre collegi perfetti, in quanto il fatto che il prof. Mirabelli (nuovo membro della commissione) abbia «preso visione» delle domande dei candidati non varrebbe a sanare la mancata valutazione collegiale di quelle domande;

3) eccesso di potere per illogicità, difetto della motivazione, confusione in quanto i lavori scientifici che la prima commissione ha ritenuto ad un passo dal giudizio di idoneità sono divenuti, per la Commissione di seconda tornata «nel complesso scarsamente significativi». Quest'ultima Commissione, inoltre, non fa neppure cenno alla valutazione e ai suggerimenti espressi dalla prima;

4) eccesso di potere per difetto di motivazione in unione con la violazione della disposizione dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 nel testo modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478, in quanto il Ministero non avrebbe indicato le ragioni che hanno condotto all'approvazione parziale dei risultati dei lavori della commissione.

Con ulteriore atto, depositato l'8 luglio 1988, la ricorrente ha formulato il seguente motivo aggiunto: violazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 in quanto negli elenchi formati ai fini di addivenire alla scelta dei membri della Commissione giudicatrice per la seconda tornata dei giudizi è stato ammesso all'elettorato passivo un docente (il prof. Guerzoni) collocato d'ufficio in aspettativa in considerazione della sua elezione a membro del Parlamento nonché eccesso di potere poiché in altre ipotesi si sarebbe correttamente proceduto all'esclusione dei membri incompatibili (prof. Fumagalli Carulli).

Con successiva memoria la ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni.

Si è costituita in giudizio l'avvocatura dello Stato, che ha controdedotto alle censure proposte con il ricorso e con i motivi aggiunti.

DIRITTO

Il giudizio ha per oggetto il giudizio di non idoneità a professore associato per il raggruppamento 10 (diritto ecclesiastico) formulato nella seconda tornata nei confronti della ricorrente.

Ha carattere pregiudiziale il motivo aggiunto inteso a contestare la legittimità del decreto ministeriale 8 maggio 1984, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice.

Sostiene la ricorrente che l'ammissione all'elettorato passivo del prof. Luciano Guerzoni, allora in aspettativa per mandato parlamentare, è avvenuta in contrasto con l'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

In concreto l'indebita inclusione del prof. Guerzoni nel tabulato ministeriale del 28 febbraio 1984 relativo al cit. raggruppamento n. 10 (Diritto ecclesiastico) avrebbe alterato il corretto svolgimento delle successive elezioni, donde l'illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice, che travolgerebbe il giudizio successivamente espresso nei confronti della ricorrente.

L'avvocatura dello Stato oppone che la censura risulta superata dall'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, il quale, sotto il titolo «interpretazione autentica», ha disposto che: «I professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conservano l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario o associato nei casi in cui le operazioni per la formazione della commissione siano iniziate prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e la nomina della commissione siano avvenute successivamente».

L'assunto dell'avvocatura va condiviso poiché nella specie il procedimento di nomina, avendo preso avvio il 1° marzo 1984, con il sorteggio dei docenti eleggibili, rientra nella sfera di previsione dell'intervento di interpretazione autentica.

Tuttavia il cit. art. 1 della legge n. 341/1988 appare al collegio di dubbia legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104 e 108 della Costituzione.

La questione è rilevante poiché, se la norma venisse caducata, la censura, alla luce del disposto dell'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, risulterebbe fondata, come la giurisprudenza ha ripetutamente ritenuto (Cons. di Stato, sezione sesta, 10 febbraio 1988, n. 178; t.a.r. Lazio, sezione prima, 11 dicembre 1987, n. 1960; 9 febbraio 1987, n. 268).

È determinante, in tal senso, il rilievo che l'aspettativa comporta la sospensione di tutte le funzioni connesse all'ufficio, fatta eccezione per quelle espressamente consentite e fra le attività indicate nel cit. art. 13 non figura la partecipazione alle commissioni giudicatrici.

D'altronde, il collocamento in aspettativa obbligatoria disposta dallo stesso art. 13 tende, con chiara evidenza, a consentire al docente il pieno adempimento dei compiti relativi all'incarico extrauniversitario e ad evitare che, per l'onerosità dell'impegno, si producano riflessi negativi sul buon andamento dell'amministrazione universitaria.

L'esclusione dall'elettorato passivo trova dunque conferma anche in ragioni di intrinseca coerenza con la *ratio legis*, atteso che i lavori delle commissioni giudicatrici sono, per durata e complessità, particolarmente gravosi.

Significativo è poi che l'art. 5 della successiva legge 9 dicembre 1985, n. 705, abbia previsto che i professori universitari in aspettativa obbligatoria «mantengono il solo elettorato attivo...», così avvalorando le anzidette considerazioni, dal momento che il termine «mantengono» si riferisce, come è stato rilevato dalla giurisprudenza dianzi citata, non già alla disciplina precedente, ma alla posizione del docente, che pur collocato in aspettativa conserva il diritto di voto.

Così accertata, con l'impiego delle consuete regole ermeneutiche ed in conformità ad una giurisprudenza concorde, la portata dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, ne consegue che l'art. 1 della legge n. 341/1988 ha in realtà innovato, contrariamente a quanto si evince dal titolo, la disciplina previgente.

Di ciò era consapevole il relatore, senatore De Rosa, che, nell'illustrare il disegno di legge, ebbe ad affermare che l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 «non prevede la conservazione da parte dei professori predetti dell'elettorato attivo e passivo ai fini della formazione delle commissioni di concorso» (atti della commissione istruzione del Senato, seduta del 28 aprile 1988, pag. 26).

Orbene, la Corte costituzionale di recente, pur riaffermando in linea di principio l'ammissibilità delle leggi interpretative, ne ha censurato l'utilizzazione ove siano dirette non a dichiarare, ma a modificare il significato della norma «interpretata» (Corte costituzionale 4 aprile 1990, n. 155).

La stessa distorsione della funzione tipica dell'interpretazione autentica si verifica, per quanto si è osservato, nel caso in esame, donde il sospetto della violazione dell'art. 3 della Costituzione per vizio di razionalità.

Si aggiunga che nella fattispecie l'intervento del legislatore si inserisce in un contesto caratterizzato dal fatto che «sono stati presentati... da parte di candidati non vincitori, ed in alcuni casi già accolti in primo grado, numerosi ricorsi che sostengono l'illegittimità dell'operato del Ministero della pubblica istruzione» (Relazione al Senato sul disegno di legge n. 795, X legislatura).

Sicché è evidente l'intervento di interferire sui giudizi in corso, vincolandone la definizione in senso contrario a quello prevedibile, tenuto conto dell'indirizzo del giudice di primo grado, confermato, prima dall'approvazione della legge dal Consiglio di Stato (Cit. sezione sesta, 10 febbraio 1988, n. 178).

Da qui nascono ulteriori ragioni di dubbio sul piano della costituzionalità, con riguardo all'art. 24, che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi e sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa; dell'art. 102, che riserva ai magistrati l'esercizio della funzione giurisdizionale; degli artt. 104, primo comma, e 108, secondo comma, che assicurano l'indipendenza della magistratura.

È, infine, da rilevare che l'art. 1 della legge n. 341/1988 introduce una nuova disciplina in materia di formazione delle commissioni giudicatrici con effetto retroattivo, pur indipendentemente dalla qualificazione della norma come interpretazione autentica, dovendosi ritenere che i provvedimenti di nomina avviati prima dell'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1985, n. 705, fossero nel frattempo tutti pervenuti a conclusione.

La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che l'irretroattività, stabilita dalla Costituzione per le leggi penali, costituisce pur sempre un principio generale dell'ordinamento al quale, salza la presenza di una oggettiva giustificazione, il legislatore deve attenersi (da ultimo Corte costituzionale, n. 155/1990).

Una volta esclusa la validità dei presupposti e delle ragioni desumibili dai lavori preparatori, non si rinvencono nella specie elementi idonei a dare razionale fondamento alla retroattività della previsione, tanto più che essa non si inquadra in un generale ripensamento del legislatore, ma, con riferimento ad un periodo pregresso e limitato, apporta una deroga alla disciplina vigente alla data della sua adozione e tuttora in vigore.

Anche sotto questo profilo sussiste il dubbio di contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Per le considerazioni esposte le delineate questioni vanno rimesse alla Corte costituzionale, restando sospeso il giudizio, con riserva di ogni ulteriore statuizione, all'esito della risoluzione dell'incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

Solleva, nel giudizio promosso dalla signora Belgiorno Maria Gabriella, come in epigrafe, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, nella parte in cui riconosce l'elettorato passivo ai docenti universitari in aspettativa obbligatoria per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato, in relazione agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e riserva ogni ulteriore pronuncia all'esito della risoluzione dell'incidente di costituzionalità;

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma dal tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione prima), nella camera di consiglio del 21 novembre 1990.

Il presidente f.f.: BIANCHI

N. 681

*Ordinanza emessa l'11 luglio 1991 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Casoria,
nel procedimento penale a carico di Coccimiglio Eugenio*

**Reati e pene - Esercizio del gioco d'azzardo - Ipotesi aggravata (nella specie: esercizio in luogo aperto al pubblico) -
Trattamento sanzionatorio - Previsione di pena più severa di quella stabilita per la (ritenuta) più grave fattispecie
dell'organizzazione di pubbliche scommesse di cui alla legge n. 401/1989.**

(C.P., art. 718, in relazione alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 44/5/90 r.g.;

OSSERVA

In materia di giochi attuati mediante apparecchi automatici, semiautomatici o elettronici e dato riscontrare una normativa massiccia e piuttosto confusionaria. In realtà per via di una serie reiterata di provvedimenti riguardanti la stessa o analoghe materie coesistono nel sistema più norme apparentemente concorrenti.

Orbene è da premettere che è dato riscontrare in seno alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Napoli un orientamento contrastante in tema di contestazione dell'illecito possesso di apparecchi da giuoco automatici di genere proibito (more solito rivenuti dagli operanti all'interno di esercizi aperti al pubblico). Ricorrente è la contestazione dei soli artt. 718 e 719 del c.p. a carico del gestore del locale, sta ora in concorso con l'art. 110 del t.u.l.p.s.; talaltra si ricorre alla sola contestazione dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, qualche volta con esplicito riferimento ad una o entrambe le ipotesi di reato di cui sopra. Altre volte ancora viene contestata la nuova normativa in concorso con una o entrambi le previsioni di reato menzionate.

La questione ha avuto, per quanto potuto verificare accidentalmente nel corso di altro procedimento, rilievo anche in altre occasioni, tant'è che il g.i.p. presso questa pretura ha ritenuto rigettare la richiesta di emissione del decreto penale per partecipare a giochi d'azzardo (*ex art. 720 del c.p.*), ritenendo che la norma *ex art. 4/4 della legge n. 401/1989* abbia «natura e significato di ricomprendere il giuoco» con gli apparecchi vietati *ex art. 110 del t.u. di p.s.* nella categoria generale dei giochi di scommessa previsti nel primo e secondo comma; e non di escludere la partecipazione al giuoco mediante apparecchi vietati dall'ambito di applicabilità del terzo comma».

Ritiene il predetto giudice che «l'opposta opinione urta contro il principio costituzionalmente garantito, di ragionevolezza ed uniformità del trattamento legislativo perché implica la tesi che il legislatore per gli apparecchi di cui sopra avrebbe abrogato la disciplina più severa» (con riferimento all'art. 722 del c.p.) per i fatti indubbiamente più gravi di organizzazione ed esercizio mentre l'avrebbe conservata per quelli meno gravi di semplice partecipazione; sanzionando, poi, questi, senza alcuna plausibile spiegazione, con pena più grave (art. 720 e 722 del c.p.), rispetto alla generalità dei fatti di partecipazione a giochi di scommessa (punibili a norma del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 401/1989).

È a loro in primo luogo indispensabile verificare quale ipotesi di reato nelle fattispecie citate al fine di garantire un orientamento giurisprudenziale uniforme in sede di decisione; per la necessaria analisi sarà pertanto necessario verificare se le norme in esame possano in primo luogo coesistere nel sistema (in quanto disciplinanti casi diversi), ed in caso di accertamento negativo, verificare quale di esse debba prevalere (artt. 2 e 15 del c.p.).

È *communis opinio* che senz'altro mediante gli apparecchi innanzi citati possa attuarsi il giuoco d'azzardo come previsto dagli artt. 718, 719 e 721 del c.p.: l'ipotesi ricorre quando, merco gli apparecchi di cui sopra, taluni tiene ovvero agevola il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria.

La giurisprudenza ha costantemente ritenuto il concorso con il disposto dell'art. 110 del t.u.l.p.s., che, nella sua primitiva formulazione prevedeva due distinte ipotesi di reato, punite entrambe con la medesima pena.

Peraltro la giurisprudenza non ha ancora avuto modo di pronunziarsi (per quanto si conosce) sulla nuova formulazione della disposizione (v. legge 17 dicembre 1986, n. 904), ma l'innovazione sembra confortare del tutto l'orientamento precedente in quanto il sesto comma del vigente art. 110 prevede definitivamente la possibile coesistenza con le sanzioni previste dal codice penale per il giuoco d'azzardo.

Secondo il combinato disposto delle norme citate è pertanto del tutto possibile che chi abbia installato o usato in luogo pubblico o aperto al pubblico apparecchi che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, sia punibile tanto *ex art.* 110 t.u.l.p.s. quanto, se trattasi anche di giuoco d'azzardo, con le sanzioni *ex art.* 718, 719 del c.p.

Senonché il quarto comma dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, prevede che le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del t.u.l.p.s., così costringendo l'operatore ad una verifica ulteriore, consistente nell'accertamento della sussistenza del requisito organizzativo (art. 4, primo comma, ultima parte) ovvero della pubblicizzazione dell'attività abusiva di giuoco o scommessa secondo comma).

Invero il rinvio operato dalla norma appare del tutto generico ed impreciso: in primo luogo perché il primo comma dell'art. 4 prevede due distinte ipotesi di reato, punite con pene di specie e misure diverse; in subordine perché in concreto se applicazione si può fare del primo comma e solo con riferimento alla terza ipotesi descritta, escluso, *in nuce* che lo Stato, o altro ente concessionario, ovvero gli altri enti citati, possano servirsi di apparecchi di genere vietato per organizzare scommesse o concorsi (art. 1, prima e seconda parte).

È pertanto solo con la terza ipotesi dell'art. 1 che può confrontarsi il quarto comma, ovvero con il disposto del comma secondo; ma dall'esame di queste ultime disposizioni si evince che quivi è sanzionata la punibilità per chi «esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse» ponendosi l'accento sul solo profilo organizzativo o pubblicitario, trascurando tanto l'aspetto formale di cui all'art. 110 del t.u.l.p.s., tanto l'aspetto realizzativo dell'azzardo di cui agli artt. 718 e 719 del c.p.

Nel terzo periodo dell'art. 4, primo comma, è posto palesemente in rilievo, alla pari del primo periodo, che l'attività incriminata deve essere stabile ed abituale nonché «diretta al pubblico», come, *ad abundantiam*, si evince dalla lettura del disegno di legge e della relazione illustrativa della disposizione in esame.

Evidenziato che organizzare scommesse non significa necessariamente tenere un giuoco d'azzardo, tenuto conto anche di quanto dispone l'art. 88, primo comma, del t.u.l.p.s., tuttora vigente nella parte precettiva, si deve perciò ritenere che ricorre l'ipotesi di reato più recente soltanto nel caso in cui all'imputato si contesti di aver esercitato l'organizzazione di pubbliche scommesse ovvero di averne curato la pubblicità (senza essere concorso nell'organizzazione), mentre continua ad applicarsi la disciplina innanzi citata nei casi in cui non sussistono tali elementi bensì ricorrono i diversi requisiti di cui alle norme previgenti; ed il discrimine tra le fattispecie è dato proprio dal diverso apporto fornito dall'agente alla realizzazione della violazione, ben essendo tangibile la differenza tra l'organizzare pubbliche scommesse — con evidente necessità di predeterminazione di uomini, mezzi, capitale ecc. — e il semplice tenere o agevolare il giuoco d'azzardo (*ex art.* 718 del c.p.) ovvero installare o usare apparecchi proibiti (*ex art.* 110 del t.u.l.p.s.).

Deve allora ritenersi che le norme invocate disciplinano casi diversi, non essendo peraltro escluso il possibile concorso nel caso di organizzazione di pubbliche scommesse (art. 4 della legge n. 401/1989) su o con giuochi d'azzardo (artt. 781 e 721) attuati mediante apparecchi vietati (art. 110 del t.u.l.p.s.) eventualmente nelle condizioni di cui all'art. 719 del c.p.

Come riteneva Cass. 21 marzo 1986 Luvino deve concludersi sul punto osservandosi che tutt'oggi non ogni attività di scommessa costituisce automaticamente giuoco d'azzardo, dovendosi invece accertare in concreto volta per volta se nell'attività esercitata ricorra anche il *quid* ulteriore richiesto dalla norma penale, costituito dall'aleatorietà della vincita o della perdita.

A *contrariis* si argomenta che non in ogni giuoco d'azzardo ricorrono «a pubbliche scommesse organizzate», così come previste dalla legge n. 401/1989.

In definitiva dunque la semplice installazione dei giuochi descritti dall'art. 110 del t.u.l.p.s., non seguita dalla concreta attivazione comporta la condanna prevista da tale disposizione, mentre la concreta attivazione ovvero il consenso all'uso consente la condanna *ex art.* 718, qualora si accerti che la vincita o la perdita siano in tutto o in parte aleatori. L'organizzazione di pubbliche scommesse su tali giuochi comporta la possibilità di concorso con la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge n. 401/1989.

Tali essendo gli elementi di diritto non può che rilevarsi nel caso di specie la ricorrenza dei soli elementi di cui alla previsione previgente non essendo sussumibile da alcun atto processuale che in realtà l'agente avesse in qualche modo organizzato pubbliche scommesse con apparecchi proibiti o che ne avesse dato comunque pubblicità, essendo solo emerso che nell'esercizio di cui in rubrica era installato un apparecchio di genere proibito, funzionante o, comunque in grado di funzionare (v. dichiarazione del teste nell'istruttoria dibattimentale); mentre deve ritenersi del tutto verosimile che l'imputato ve lo abbia scientemente installato o fatto installare, al fine di agevolare il giuoco d'azzardo.

Ritenuta l'applicabilità delle norme menzionate, escluso nel caso di specie la possibilità di concorso tra norme, e considerato che in concreto l'imputato sarebbe passibile di sanzione *ex artt.* 718 e 719 del c.p., *ex art.* 521 del c.p.p.) — trattandosi di fatto oggettivamente identico a quello contestato — osservato incidentalmente che il nuovo codice di procedura non ha in questo punto innovato significativamente), non può non rilevarsi un grave problema di giudizio di valore: invero se l'imputato dovesse rispondere *ex lege* n. 401/1989 potrebbe riportare una pena più lieve di quella prevista dagli artt. 718 e 719 del c.p. essendo quivi previsto il raddoppio della pena per il caso, come quello di specie, di giuoco di azzardo attivato da titolare di circolo privato, assimilabile, per sua natura, ad una casa da giuoco (avendo lo stesso imputato dichiarato al dibattimento di aver acquistato il giorno precedente all'intervento dei C.C. ben sei videogiochi).

È in merito da osservare che essendo stato il terzo periodo dell'art. 4 introdotto soltanto in sede di definitiva redazione della legge n. 401/1989 si è persa l'occasione di superare definitivamente i dubbi interpretativi sorti con la precedente disciplina: infatti la relazione al progetto di legge non prevedeva tre distinte ipotesi al primo comma dell'art. 4, ma una sola che letteralmente sanzionava qualsiasi «attività organizzata e diretta al pubblico di gestione e di scommesse e giochi d'azzardo», con ciò volendosi chiaramente intendere che la normativa penalistica doveva intendersi come puramente residuale rispetto alla disciplina speciale, sanzionando adeguatamente, e con pene ben maggiori di quella attualmente prevista, qualsiasi organizzazione di scommesse, peraltro nella forma ritenuta delittuosa.

Venuto meno il riferimento al giuoco d'azzardo in sede di redazione definitiva si sono appunto ripresentati i problemi di coordinamento, essendo stato invece introdotto il periodo in esame, sanzionato più lievemente e nella forma contravvenzionale.

Per effetto del difetto di coordinamento verificatosi in sede di redazione definitiva accade quindi che il titolare di esercizio pubblico o assimilato che abbia tenuto o agevolato, magari anche per una sola volta, il giuoco d'azzardo risponde in modo più grave che se avesse organizzato pubbliche scommesse, (sia pure non d'azzardo, dovendo altrimenti concorrere le violazioni), con evidente disparità di trattamento rispetto a situazioni che seppur non identiche appaiono omogenee: appare infatti evidente che entrambi le norme siano riconducibili alla *ratio* di evitare la competizione con somme di denaro e per fini di lucro, mentre che la vincita o la perdita siano interamente o quasi aleatori costituisce una specificazione del fatto riconducibile alla sola fattispecie penalistica.

È addirittura prevista una pena più grave, tenuto conto delle sanzioni *ex art.* 721 del c.p., anche nel caso in cui non ricorra alcuna aggravante tra quelle previste dall'art. 719 del c.p., mentre appare del tutto evidente la maggiore potenzialità offensiva dell'organizzazione di scommesse rispetto alla semplice tenuta del giuoco d'azzardo sol che si ponga mente alla indeterminatezza delle persone cui si rivolge la struttura organizzata: se infatti la norma del 1989 si rivolge palesemente alla tutela della correttezza nelle manifestazioni sportive e pubbliche, la disciplina codicistica può anche esulare da tali requisiti e ricorrere solo per un congegno e/o violazione.

Se verifica allora che subisce una condanna più tenue chi organizza pubbliche scommesse, magari con struttura di notevoli dimensioni, estesa e tutto il territorio nazionale, rispetto a chi, nelle condizioni di cui all'art. 719 del c.p. abbia soltanto consentito, magari episodicamente, tenersi il giuoco d'azzardo, con ovvie conseguenze sul piano sistematico in relazione al disposto dell'art. 3 della Costituzione.

La questione appare rilevante nel caso di specie perché appunto l'imputato potrebbe dover rispondere della più grave ipotesi di reato prevista nel codice penale.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 718 del c.p. in relazione al disposto dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui prevede una pena più grave per chi tiene o agevola il giuoco d'azzardo, specie se nelle circostanze di cui all'art. 719 del c.p., rispetto a quella prevista per chi organizza o dà pubblicità a pubbliche scommesse, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Casoria, addì 11 luglio 1991

Il pretore: FORGILLO

Il collaboratore di cancelleria: DE VITA

Depositata in cancelleria oggi 23 luglio 1991.

Il cancelliere: (firma illeggibile)

N. 682

*Ordinanza emessa il 20 luglio 1991 della pretura di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi,
nel procedimento penale a carico di Bontempo Giuseppe*

Processo penale - Sentenza di condanna - Appello del p.g. - Notifica al difensore dell'imputato - Omessa previsione - Conseguente impossibilità per lo stesso di promuovere autonomamente l'appello incidentale - Ingiustificata disparità di trattamento tra le parti - Compressione del diritto alla difesa tecnica.

(C.P.P. 1988, art. 584).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

IL PRETORE

Ritenuto che il procuratore generale della Repubblica di Firenze ha proposto appello avverso la sentenza di questo pretore, pronunciata in data 2 aprile 1991 nei confronti di Bontempo Giuseppe nato a Balestrate il 13 ottobre 1956 attualmente detenuto presso la casa di reclusione di San Gimignano con riferimento al reato di cui all'art. 341, primo e quarto comma, del c.p. con la quale veniva assolto perché il fatto non costituisce reato e che conseguenzialmente la cancelleria di questo ufficio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 584 del c.p.p., ha provveduto a notificare l'impugnazione del p.g. al solo imputato Bontempo Giuseppe e non anche al suo difensore di fiducia avv. A. Cipriani di Poggibonsi, quale unica parte privata interessata alla notifica;

Rilevato che la disposizione di cui all'art. 584 del c.p.p., omettendo essa per il difensore dell'imputato la previsione del diritto processuale a ricevere legale ed immediata conoscenza dell'atto d'impugnazione del p.m. (nella specie della procura generale) può porsi in contrasto con i due principi costituzionali previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione per le seguenti considerazioni ed osservazioni:

a) anche il difensore tecnico dell'imputato, il quale ha invece diritto a proporre impugnazione, anche in modo autonomo rispetto alla stessa parte privata difesa, per l'evidente ragione che a quest'ultimo sfuggono o possono comunque sfuggire i motivi e le ragioni di opportunità tecnico-processuale correttamente ed esaurientemente valutabili ed apprezzabili soltanto dal difensore tecnico (e fatta sempre salva la facoltà per la parte rappresentata nel processo a togliere effetto a tale impugnazione del difensore (v. art. 571 del c.p.p.) ed al quale spetta altresì, con perfetta consequenzialità logica, il diritto strumentale di ricevere la notifica dell'avviso di deposito della sentenza a fini evidentemente dell'esercizio in concreto di tale facoltà autonoma e sussidiaria d'impugnazione nell'interesse della parte rappresentata, è indubbiamente un soggetto processuale, per il ruolo insostituibile svolto e/o da svolgere nell'interesse della parte privata, sommamente interessato a ricevere cognizione diretta dell'atto d'impugnazione della controparte pubblica;

b) in modo specifico, va rilevato, che tale interesse, che deve ricevere adeguata tutela nelle norme processuali, si esprime nella facoltà espressamente riconosciuta dalle altre disposizioni del c.p.p. (v. artt. 571 e 595 del c.p.p.) di proposizione diretta dell'appello incidentale, resa concretamente esercitabile proprio entro il termine perentorio di giorni quindici dalla ricezione della notificazione (che a lui stesso mai potrà pervenire) di cui all'art. 584 del c.p.p. in discussione. Né vale, a giudizio di questo pretore, obiettare che il difensore, non messo legalmente in grado di conoscere l'impugnazione della controparte pubblica sarà di fatto ed effettivamente informato dal suo assistito, costituendo tale argomentazione una mera eventualità, incapace di supplire ad una grave omissione di riconoscimento di un suo diritto proprio strumentale da parte del legislatore ordinario;

c) l'omessa previsione del diritto processuale del difensore (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza impugnata) di ricevere direttamente (diversamente da quanto stabilito invece dall'art. 548 del codice di procedura penale a proposito della notifica, ai fini della sua decisione propria d'impugnazione o meno, dell'avviso di deposito della sentenza) la notifica dell'atto d'impugnazione (almeno dell'appello del p.m.) introduce, ad avviso di questo pretore, una grave forma di disparità di trattamento tra parte processuale pubblica da una parte e parte privata dall'altra, del tutto ingiustificata ed oltretutto illogica, sia se valutata alla luce del diritto d'impugnazione primario che spetta al difensore e sia se valutata alla luce del suo diritto di proposizione di appello incidentale, facoltà esercitabile in modo concreto in assenza della notifica anche a suo favore dell'atto di appello del p.m.;

d) in considerazione delle osservazioni svolte può ritenersi non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 584 del c.p.p. così come formulata con riferimento all'art. 3 della Costituzione il quale postula che il legislatore ordinario non introduca di fatto delle forme di disparità di trattamento di situazioni

giuridicamente rilevanti, meritevoli invece, secondo le stesse norme della stessa materia, ovvero secondo i principi di logica e di correttezza comuni, di trattamento non disuguale (e non v'è dubbio che il principio della parità, compatibile con il diverso ruolo istituzionale svolto dal p.m. parte pubblica, rispetto a quella privata, tra le parti processuali nel nuovo c.p.p. costituisce uno dei principi basilari e caratterizzanti il nuovo modello processuale) ed anche con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione nella misura in cui tale forma di disparità ingiustificata si ripercuote necessariamente ed inevitabilmente in una lesione del diritto di garanzia della difesa tecnica, almeno dell'imputato, in qualsiasi stato e grado del procedimento penale e quindi anche nella fase, concretamente assai rilevante, tra la impugnazione del p.m. e la proposizione (o *rectius* proponibilità) della contro-impugnazione, sotto forma di appello incidentale;

e) oltreché non manifestamente infondata, la questione così come sollevata d'ufficio da questo pretore è anche rilevante nel presente procedimento avendo la cancelleria omesso di notificare l'atto di appello del procuratore generale al difensore dell'imputato, non avendo l'imputato personalmente, entro i quindici giorni dalla notifica ricevuta dell'avviso di tale atto di appello, proposto incidentalmente e potendo quindi, qualora dichiarata incostituzionale, nel senso indicato, la disposizione di cui all'art. 584 del c.p. il difensore tutt'ora proporre lui stesso, in via esclusiva, tale appello incidentale;

Ritenuto quindi che la questione sollevata va rimessa alla decisione della Corte costituzionale con conseguente sospensione del giudizio in corso;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, dichiarando la questione non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 584 del c.p.p. nella misura in cui non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal p.m. la notifica di tale impugnazione, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione nel senso di cui alle premesse motivazionali della presente ordinanza;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Poggibonsi il 20 luglio 1991.

Il pretore: SUCHAN

Il cancelliere: (firma illeggibile)

91C1194

N. 683

Ordinanza emessa il 18 luglio 1991 della pretura di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Dei Amerigo

Processo penale - Sentenza di condanna - Appello del p.g. - Notifica al difensore dell'imputato - Omessa previsione - Conseguente impossibilità per lo stesso di promuovere autonomamente l'appello incidentale - Ingiustificata disparità di trattamento tra le parti - Compressione del diritto alla difesa tecnica.

(C.P.P. 1988, art. 584).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

IL PRETORE

Ritenuto che il procuratore generale della Repubblica di Firenze ha proposto appello avverso la sentenza di questo pretore, pronunciata in data 9 aprile 1991 nei confronti di Dei Amerigo nato a Poggibonsi il 25 settembre 1915 residente a Firenze, via G. Vico n. 11 e domiciliato in Poggibonsi Castello di Badia con riferimento al reato di cui agli artt. 11-*sexies* della legge 8 agosto 1985, n. 431, e 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con la quale veniva dichiarato n.d.p. per essere l'imputato già stato condannato per lo stesso fatto con sentenza del 10 ottobre 1990, passata in giudicato il 17 febbraio 1991 e che conseguenzialmente la cancelleria di quest'ufficio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 584 del c.p.p. ha provveduto a notificare l'impugnazione del p.g. e del p.m. al solo imputato Dei Amerigo e non anche al suo difensore di fiducia avv. C. Baldo di Poggibonsi, quale unica parte privata interessata alla notifica;

Rilevato che la disposizione di cui all'art. 584 del c.p.p., omettendo essa per il difensore dell'imputato la previsione del diritto processuale a ricevere legale ed immediata conoscenza dell'atto di impugnazione del p.m. (nella specie della procura generale e della procura della Repubblica) può porsi in contrasto con i due principi costituzionali previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione per le seguenti considerazioni ed osservazioni:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 682/1991).

91C1195

N. 684

Ordinanza emessa il 15 luglio 1991 della pretura di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Salvador Orfeo ed altro

Processo penale - Sentenza di condanna - Appello del p.g. - Notifica al difensore dell'imputato - Omessa previsione - Conseguente impossibilità per lo stesso di promuovere autonomamente l'appello incidentale - Ingiustificata disparità di trattamento tra le parti - Compressione del diritto alla difesa tecnica.

(C.P.P. 1988, art. 584).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

IL PRETORE

Ritenuto che il procuratore generale della Repubblica di Firenze ha proposto appello avverso la sentenza di questo pretore, pronunciata in data 3 maggio 1991, nei confronti di Salvador Orfeo nato a Pulfero il 12 febbraio 1928 res. Cervignano del Friuli, via Risorgimento, 13, e di Amaddii Adelfo nato a Bucine il 12 dicembre 1934 e res. Sovicille, frazione S. Rocco a Pilli, via Grossetana, 77, con riferimento al reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, 110 e 81 del c.p. e 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Salvador Orfeo e Amaddii Adelfo previo assorbimento nell'unica ipotesi di reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 della fattispecie autonomamente contestata dal p.m. di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 per essere tale reato estinto per intervenuto rilascio della concessione edilizia in sanatoria e che conseguenzialmente la cancelleria di questo ufficio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 584 del c.p.p. ha provveduto a notificare l'impugnazione del p.g. ai soli imputati Salvador ed Amaddii, e non anche ai loro difensori avv. Bosi di Siena ed avv. Pletto di Siena, quali uniche parti private interessate alla notifica;

Rilevato che la disposizione di cui all'art. 584 del c.p.p., omettendo essa per il difensore dell'imputato la previsione del diritto processuale a ricevere legale ed immediata conoscenza dell'atto d'impugnazione del p.m. (nella specie della procura della Repubblica) può porsi in contrasto con i due principi costituzionali previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione per le seguenti considerazioni ed osservazioni:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 682/1991).

91C1196

N. 685

Ordinanza emessa l'8 giugno 1991 dal pretore di Lanciano nel provvedimento penale a carico di Ambrosini Fabio

Reati e pene - Emissione di assegni a vuoto - Causa di non punibilità conseguente al pagamento degli assegni e accessori, da effettuarsi nel termine di novanta giorni decorrente dall'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - Impossibilità, per il fallito, di usufruire del beneficio, non essendo ad esso consentito, durante la procedura fallimentare, di effettuare il pagamento - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 8 e 11, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza;

Rilevata la tardività della proposta eccezione di incompetenza territoriale ai sensi degli artt. 21, secondo comma, e 491, primo comma, del c.p.p. ed esaminati gli atti del procedimento dai quali risulta che l'imputato, dopo la consumazione del reato, con sentenza 29 novembre-4 dicembre 1990 è stato dichiarato fallimento dal tribunale di Ancona, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, e 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 — questione che rileva anche d'ufficio — nella parte in cui non escludono la procedibilità nei confronti dell'imputato che, in periodo successivo alla consumazione del reato di emissione di assegno senza provvista, così come previsto dal precedente art. 2, sia stato dichiarato fallito venendo così a trovarsi nell'impossibilità di provvedere al pagamento della somma portata dall'assegno, degli interessi, della penale e delle spese.

Al riguardo deve rilevarsi che non vi sono dubbi in ordine alla rilevanza della questione in quanto, se la Corte costituzionale dovesse dichiarare l'illegittimità delle norme denunciate, non potrebbe procedersi nei confronti dell'imputato almeno fino alla chiusura del fallimento.

Per quanto poi attiene al dubbio di legittimità costituzionale, appare evidente la disparità di trattamento nei confronti del fallito per il quale si dovrebbe procedere nonostante si sia venuto a trovare nella particolare posizione giuridica che gli vieta di disporre del suo patrimonio e di compiere atti solutori a favore dei suoi creditori, laddove l'art. 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali.

Già la Corte costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149, dapprima e 21 novembre 1979, n. 131, in seguito, sulla base della stessa situazione di fatto e delle stesse considerazioni innanzi svolte, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 del c.p.

P. Q. M.

Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal pubblico ministero e visti gli artt. 3 della Costituzione 11 e 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio a carico di Ambrosini Fabio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Lanciano, addì 8 giugno 1991

Il vice pretore: PISCOPO

91C1197

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHieti**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Gallilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANA (Viterbo)**
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Piazzetta Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICHIETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Etna, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 116

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (VerCELLI)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 18
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E. Di. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 48

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Casteilo, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalibè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **POLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenda dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Milliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
 I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 58.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 58.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, precefito con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 118.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.200.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 5 0 9 1 *

L. 3.600